Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 23 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 23 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4061.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aldi Pietro fu Nello, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aldi Pietro fu Nello, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2514, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aldi Pietro fu Nello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 6.06.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-lazale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aldi Pietro fu Nello, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12182 (*V. C.*)			
	E	1140(p)		Pastura		62.535	157,98
	E	1298(p)		Id.	—	76.799	166,48
				Totali	—	139.334	324,46

Pari ad Ha. 4.74.59

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2514 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 4.74.59 (ettari quattro are settantaquattro e centiare cinquantanove) e ad un reddito dominicale di L. 508,20 (lire cinquecentotto e centesimi 20).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo Si stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12186 (*V. C.*)			
	E	1146(p)		Pastura	—	38.599	83,61

Pari ad Ha. 1.31.47

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2514 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 1.31.47 (ettari uno are trentuno e centiare quarantasette) e ad un reddito dominicale di L. 88,02 (lire ottantotto e cent. 2).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento distinto e Vecchio catasto alla Sez. E, confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 1140 e 1298, le cui parti nord rimangono alla Ditta;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla già citata particella 1298, la cui parte est rimane alla Ditta;
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 1146, la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il botro del Crognoletino.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dom. non riv.	Reddito dom. riv.
Partita catastale n. 12182 (*V. C.*)	4.74.59	324,46	508,20
Partita catastale n. 12186 (V. C.)	1.31.47	83,61	88,02
Totali	6.06.06	408,07	596,22

L'indennità di espropriazione è di L. 168.719,20 (lire centosessantottomilasettecentodiciannove e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4062.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arcieri Maria fu Nunzio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arcieri Maria fu Nunzio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arcieri Maria fu Nunzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 3.05.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 3.05.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 149. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arcieri Maria fu Nunzio vedova Cartoni, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 92740 (*V. C.*)			
Valchetta	80	104(p)	—	Pascolo	8	04	110,00
Id.	80	105(p)	—	Bosco ceduo	2	85	36,80
Id.	80	102(p)	—	Prato	19	63	1.268,36
				Totali	30	52	1.415,16

Pari ad Ha. 3.05.20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Valchetta », confina :

Nord : con il limite di proprietà, con parte del limite ovest della particella 105 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ed esproprio ;

Est : con parte del limite ovest della particella 106 ;

Sud : con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 104 e 102 le cui parti sud rimangono alla ditta ;

Ovest con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4063.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333: 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arrighi Renato fu Ettore, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arrighi Renato fu Ettore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 61.33.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 29 (N. C.)					
Castellanchio	47	3 (p)	—	Seminativo	3ª	0	13	97	33,52
Id.	47	4	—	Id.	4ª	4	46	10	691,46
Id.	47	5	—	Pascolo arb.	unica	0	56	30	53,48
Id.	47	6	—	Seminativo arb.	2ª	0	97	80	180,93
Id.	47	7	—	Id.	2ª	1	12	00	207,20
Id.	47	8	—	Pascolo arb.	unica	1	17	80	111,91
Id.	47	10	—	Seminativo	3ª	4	52	40	1.085,76
Id.	47	11	—	Id.	3ª	3	03	90	729,36
Id.	47	12	—	Id.	3ª	3	00	00	720,00
Id.	47	13	—	Id.	3ª	2	94	70	707,28
Id.	47	14	—	Seminativo arb.	3ª	4	35	40	391,86
Id.	47	15	—	Seminativo	3ª	1	14	90	275,76
Id.	47	16	—	Id.	3ª	10	22	50	2.454,00
Id.	47	17	—	Seminativo arb.	2ª	1	22	50	226,62
Id.	47	18	—	Seminativo	4ª	4	03	20	624,96
Id.	47	19	—	Id.	5ª	3	87	70	329,54
Id.	47	20	—	Pascolo arb.	unica	1	36	10	129,30
Id.	47	21	—	Seminativo	4ª	3	58	00	554,90
Id.	47	22	—	Id.	4ª	3	15	40	488,87
Id.	47	23(p)	—	Id.	4ª	4	11	96	638,54
Id.	47	55	—	Pascolo arb.	unica	0	31	60	30,02
Id.	47	56	—	Seminativo	3ª	1	08	00	259,20
Id.	47	57	—	Id.	3ª	0	90	80	217,92
					Totali	61	33	03	11.142,39

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castellanchio » confinante :

Nord : con il Fosso della Sora Massimina ; con parte del limite sud della particella 40 (foglio 43) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 47), la cui parte nord-est rimane alla Ditta ; con parte del limite sud della suddetta particella ; con il limite sud-est delle particelle 2 e 1 (foglio 47) con parte del limite est della particella 1 (foglio 47) con il limite sud-est della particella 44 (foglio 46) e con la strada vicinale di Castellanchio ;

Est : con il limite di proprietà ; con parte del limite ovest della particella 78 (foglio 48) ; con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 23 (foglio 47) : con la linea del frazionamento operato sulla particella medesima, la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà ;

L'indennità di espropriazione è di L. 3.990.999,45 (lire tremilioninovecentonovantamilanovecentonovantanove e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4064.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Benardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 20.91.41, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, per complessivi ettari 20.91.41

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Podere Africa	35	8	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	20	14,52
Id.	35	9	—	Id.	1ª	0	13	40	8,04
Id.	35	3 (p)	—	Seminativo	3ª	10	75	42	2.365,92
Le Lame	52	8	—	Pascolo cesp.	1ª	1	41	90	85,14
Id.	52	16(p)	—	Seminativo	3ª	8	36	49	1.840,27
					Totali	20	91	41	4.313,89

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero », è costituito da un unico accorpamento, confinante :

Nord : **con il Fosso dei Quadroni e con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 35), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio ;**

Est : **con il limite di proprietà ;**

Sud : **con il limite di proprietà coincidente in parte con il Fosso dei Quadroni ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 52), la cui parte sud rimane alla Ditta ; con parte del limite nord della particella 40 (foglio 52) ;**

Ovest **con un fosso senza nome affluente del fosso dei Quadroni.**

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4065.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco, maritata Moris, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco maritata Moris, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco, maritata Moris, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 21.50.68, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.50.68.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 152. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco maritata Moris, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 173 (N. C.)					
Le Grete di Peteglia	48	34(p)	—	Seminativo	3ª	4	23	72	932,18
La Fornace	49	55	—	Id.	2ª	0	16	00	35,20
Id.	49	56	—	Pascolo cesp.	1ª	0	23	10	13,86
Pod. del Molino	29	19(p)	—	Seminativo	3ª	2	85	10	627,22
Pod. Molino	30	18(p)	—	Id.	3ª	12	61	80	2.775,96
La Fonte	30	19	—	Id.	2ª	1	08	00	334,80
Peteglia	49	57(p)	—	Id.	2ª	0	32	96	102,18
				Totali		21	50	68	4.821,40

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord, Est, Sud, Ovest con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Est con il limite di proprietà;
Est con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Molino;
Sud e Sud-Ovest con il limite nord della particella 20 (foglio 49); con il limite di proprietà;
Ovest e Nord-Ovest con il limite di proprietà coincidente con il Fosso dei Prati.

3° Accorpamento, confinante:

Nord con la strada vicinale Leopoldina;
Est con la strada vicinale Quercetina; con parte del limite ovest della particella 48 (foglio 49); con la linea del frazionamento operato sulla particella 57 (foglio 49), la cui parte est rimane alla Ditta;
Sud con il limite nord della particella 62 (foglio 49); con la strada vicinale Quercetina, con parte del limite nord della particella 30 (foglio 48);
Ovest con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 (foglio 48), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4066.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Guido fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Guido fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Guido fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 96.00.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 96.00.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 158. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Guido fu Francesco, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 241).

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 173 (N. C.)					
Banditaccia	72	2 (p)	—	Bosco ceduo	1ª	6	50	75	780,90
Id.	72	3	—	Seminativo arb.	3ª	0	64	70	168,22
Id.	72	5	—	Id.	3ª	0	39	00	101,40
Id.	72	6 (p)	—	Seminativo	4ª	4	12	60	557,00
Ferna	72	14(p)	—	Bosco ceduo	2ª	0	80	05	52,03
Banditaccia	72	15(p)	—	Id.	3ª	1	28	00	43,52
Ferna	95	2 (p)		Seminativo	4ª	1	25	40	169,29
Id.	95	6	—	Id.	3ª	0	49	50	108,90
Id.	95	15	—	Pascolo arb.	unica	0	65	80	46,06
Pitursello	2	1	—	Pascolo cesp.	1ª	6	17	10	370,26
Id.	2	2		Bosco ceduo	3ª	1	33	10	45,25
Id.	2	3	—	Seminativo	3ª	0	72	10	158,62
Id.	2	4	—	Pascolo cesp.	1ª	1	57	50	94,50
Id.	2	5	—	Seminativo	3ª	0	41	50	91,30
Id.	2	6	—	Bosco ceduo	3ª	2	05	30	69,80
Pian dell'Orcia	2	9 (p)	—	Seminativo	2ª	5	87	30	1.820,63
Pitursello	2	10	—	Pascolo arb.	unica	0	17	40	12,18
Id.	2	11	—	Id.	unica	0	98	60	69,02
Pian dell'Orcia	2	12(p)	—	Bosco ceduo	3ª	1	41	05	47,95
Pitursello	2	13(p)	—	Seminativo	3ª	13	18	45	2.900,59
Banditaccia	72	18	—	Id.	3ª	4	92	10	1.082,62
Ferna	95	18	—	Bosco ceduo	1ª	14	91	10	1.789,32
Id.	95	7	—	Seminativo	4ª	0	76	20	102,87
Id.	95	19	—	Id.	3ª	0	40	00	88,00
Id.	95	21	—	Id.	3ª	1	35	60	298,32
Banditaccia	72	7	—	Id.	2ª	0	10	00	31,00
Id.	72	8	—	Bosco ceduo	1ª	7	95	10	954,12
Id.	72	16	—	Pascolo cesp.	1ª	0	13	20	7,92
Id.	72	17	—	Seminativo arb.	2ª	2	52	00	806,40
Id.	72	24	—	Seminativo	5ª	0	31	40	20,41
Id.	72	25	—	Seminativo arb.	3ª	0	61	70	160,42
Id.	72	26	—	Seminativo	4ª	0	84	80	114,48
Id.	72	27	—	Pascolo cesp.	1ª	0	07	10	4,26
Id.	72	28	—	Fabbr. rur.	—	0	43	40	—
Id.	72	29	—	Seminativo	4ª	1	49	40	201,69
Id.	72	30	—	Id.	4ª	0	71	60	96,66
Id.	72	31	—	Bosco ceduo	2ª	8	40	60	546,39
				Totali		96	00	50	14.012,30

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Montenero », è costituito dai seguenti accorpamenti
1° Accorpamento, confinante:
Nord con il limite di proprietà coincidente con il fosso Cucini;
Est con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Puccio, con il fosso Fontaccio e con la strada vicinale Cardellata;
Sud-Ovest: con il limite di proprietà;
Ovest con parte del limite sud della particella 2 (foglio 95); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte nord-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite meridionale delle particelle 4 e 5 (foglio 95); con parte del limite est della particella 5 (foglio 95); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 72), la cui parte settentrionale ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso del Cardellato; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 72), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 6 (foglio 72); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 6 e 2 (foglio 72), le cui parti ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.
2° Accorpamento, confinante:
Nord-Ovest e *Nord*: con il limite di proprietà coincidente con il Fiume Orcia;
Est: con il limite di proprietà; con il limite ovest della particella 8 (foglio 2)
Sud-Est: con la strada vicinale Pitarsello;
Sud-Ovest ed Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13, 12, 9 (foglio 2), le cui parti sud-ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4067.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco, maritata Polese, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco, maritata Polese, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco, maritata Polese, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 61.70.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 154. — FALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco, maritata Polese, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE lire
				Partita catastale n. 173 (N. C.)					
Pod. Caruzzi	27	9 (p)	—	Seminativo	3ª	2	70	14	594,30
Piani di Staffa	27	10	—	Pascolo	1ª	7	06	10	353,05
Parnolctone	27	21(p)	—	Pascolo cesp.	1ª	0	95	10	57,06
Id.	27	23	—	Id.	2ª	0	15	50	3,26
Campo Nuovo	27	24	—	Seminativo	2ª	1	16	10	359,91
Id.	27	25	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	90	1,87
Piani di Stoppa	27	26	—	Id.	1ª	21	15	00	1.269,00
Id.	27	27	—	Id.	1ª	1	46	10	87,66
Citernino	23	7	—	Id.	1ª	0	13	20	7,92
Id.	23	8	—	Seminativo	2ª	0	23	60	73,16
Serrata	23	17	—	Bosco ceduo	1ª	2	30	10	276,12
Testucchiaio	23	18	—	Seminativo	2ª	4	25	20	1.318,12
Id.	23	19	—	Pascolo	1ª	0	53	90	26,95
Id.	23	20	—	Pascolo arb.	unica	8	74	20	611,94
Querciolo	66	1	—	Seminativo	4ª	3	13	90	423,77
Falsettaio	43	25(p)	—	Id.	3ª	7	63	44	1.679,56
				Totali		61	70	48	7.143,65

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord-Est ed *Est*. con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale per Montenero e con il Fosso comunale per Montenero e con il Fosso di Pian di Staffa;

Sud-Ovest con il limite di proprietà coincidente con il Fosso Cardellato;

Nord-Ovest: con un fosso senza nome affluente del fosso Cardellato; con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 27), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 9 (foglio 27); con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 27), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

2° Accorpamento, confinante

Nord-Est ed *Est*. con la strada vicinale di Pozzuoli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 43), la cui parte nord rimane alla Ditta; con il limite sud della particella 24 (foglio 43); con il limite di proprietà;

Sud e *Sud-Ovest*: con il limite di proprietà;

Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.030.554,46 (lire duemilionitrentamilacinquecentocinquantaquattro e cent. 46) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4068.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Benini Gino fu Emilio, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Benini Gino fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230: ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Benini Gino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una supeficie di ettari 1.10.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 155. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benini Gino fu Emilio, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 219 (N. C.)					
Razzaglie	160	12(p)	—	Seminativo	2ª	1	10	10	440,40

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, distinto a *N. C.* al foglio 160, confinante:
Nord-Est: con il limite di proprietà, coincidente con la ferrovia Pisa-Roma;
Sud-Est: con il limite di proprietà;
Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12, la cui parte nord-ovest costituisce l'esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 145.332,00 (centoquarantacinquemilatrecentotrentadue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4069.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950. n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 15.56.72, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.56.72.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 156. — Palla

Allegato N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 241).

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 367 (N. C.)					
S. Dionisia	13	26(p)	—	Seminativo arb.	2ª	12	64	32	5.436,57
Id.	13	27(p)	—	Incolto prod.	1ª	2	30	40	57,60
Id.	13	52(p)	—	Seminativo	3ª	0	62	00	124,01
				Totali		15	56	72	5.618,18

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «S. Dionisia», distinto a N. C. al foglio 13, confina:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Est con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 27 e 26, le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con la strada vicinale di Berignone di Palagetto e con la linea del frazionamento operato sulla particella 52, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il botro dell'Arbaia e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 26 e 27, le cui parti ovest rimangono alla Ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4070.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Maddalena fu Nicola, vedova Aldi-Mai, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei nei confronti di Ciacci Maddalena fu Nicola vedova Aldi-Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2536 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'espropio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Maddalena fu Nicola, vedova Aldi-Mai, in persona dei suoi eredi o aventi causa relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 137.39.97 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 137.39.97.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 157. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta defunta Ciacci Maddalena fu Nicola vedova Aldi-Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonzzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parz.	Totale	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 15067 (*V. C.*)			
	H	337	328	Pastura	—	114.208	327,88
	H	340	331	Lavorativo	—	290.640	1.843,92
	H	369	360	Id.	—	9.936	62,88
	H	371	362	Id.	—	67.896	430,32
	H	375	366	Id.	—	6.272	40,08
	H	363	354	Id.	—	39.360	249,36
	H	364	355	Pastura	—	20.096	57,44
	H	365	356	Chiesa diruta	—	800	—
	H	366	357	Lavorativo	—	64.996	412,80
	I	40	40	Lavorativo olivato	—	44.932	530,20
	I	6	7	Lavorativo vit. oliv.	—	17 780	281,36
	I	7	940	Casa colonica esente	—	60	—
	I	8	8	Orto	—	600	—
	I	9	9	Lavorativo vit. oliv.	—	257.168	2.090,44
	I	11	11	Lavorativo olivato	—	6.864	129,60
	I	1118	1141	Id.	—	1.872	25,12
	I	731	725	Pastura	—	15 300	29,36
	I	39	39	Lavorativo oliv.	—	22 224	349,60
	I	214	212	Id.	—	9.794	155,44
	I	1617	1674	Lavorativo nudo	—	1.380	24,00
	I	10	10	Lavorativo oliv.	—	5.400	108,40
	B	16	16	Pastura	—	337 540	1.279.12
	B	17	17	Id.	—	147.660	883,20
	B	18	18	Bosco	—	122 568	572.08
	B	19	19	Bosco e pastura	—	197 236	601.60
	B	20	20	Pastura	—	176.772	575,84
	B	21	21	Vigna	—	31.684	946,92
	B	22	22	Lavorativo	—	12.194	96,48
	B	24	24	Vigna fruttata	—	24 540	821,92
	B	25	25	Bosco e pastura	—	36.816	121,24
	B	26	26	Pastura	—	14 034	40,16
	B	27	27	Id.	—	187 128	744,52
	B	28	28	Scopeto e pastura	—	129 696	342,12
	B	29	29	Bosco e pastura	—	211.870	733,88
	B	30	30	Bosco	—	234 782	1.135,88
	B	48	48	Id.	—	292 444	1.430,84
	B	49	49	Lavorativo nudo	—	2.346	15,36
	B	23	23	Casa colonica	90	180	—
	B	829	—	Casa	90	—	—
	I	3046	3416	Lavorativo oliv.	—	1 760	21,40
	I	3048	3418	Id.	—	2 118	25,72
	I	3049	3419	Lavorativo oliv. vit.	—	5.880	59,32
	I	3080	3450	Id.	—	779	9,40
	H	378	369	Pastura	—	8.380	24.08
	H	1369	1364	Id.	—	16.800	48,24
	H	373	364	Id.	—	63.949	183.80
	H	374	365	Id.	—	157.041	451.20
	H	376	367	Lavorativo	—	5 700	35.96
	H	377	368	Pastura	—	12.101	57.92
	I	3045 (p)	—	Lavorativo oliv.	—	4 218	51,32
	I	3047 (p)	—	Id.	—	3.662	44,60
	I	215	213	Id.	—	4 928	75,00
	H	370	361	Bosco	—	46 696	161,68
	H	367	358	Id.	—	19.328	66.92
	H	368	359	Id.	—	213 720	739,68
	H	1357	1352	Id.	—	8.400	29,08
	H	379	370	Id.	—	6.232	9.80
	H	1380	1375	Id.	—	5.100	8.00
	H	372	363	Id.	—	289.963	1.007,64
				Totali	—	4.033.823	20.600,12

Pari ad Ha. **137.39.97**

I dati di cui sopra non hanno subito alcuna variazione per effetto della delibera n. 2536 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. H ed alla Sez. I, confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso detto Malpassino;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 240 e con parte del limite sud della particella 333;

2° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. B, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di S. Pietro;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la via del Poderone;

Sud-Est: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. I, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada detta delle Prata;

Nord-Est ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento distinto a V. C. alla Sez. I, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada detta delle Prata;

Sud-Est e *Sud-Ovest*: con il limite di proprietà.

Fanno parte inoltre della zona costituente il terzo residuo le particelle 3080, 214 e 215 tutte della Sez. I.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4071**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2435, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, a sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 14.08.30. specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vin-

colo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 14.08.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 158. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Antoni Angelo fu Leopoldo, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 30099 (*V. C.*)			
Polledrara	128	263(p)(p)	—	Pascolo	8	00	334,40
Id.	128	262(p)(p)	—	Bosco ceduo	11	00	142,12
Monte Ceraso	128	221(p)(p)	—	Pascolo	17	33	414,88
Ceraso	128	310(p)(p)	—	Id.	71	50	978,02
Monte Ceraso	128	237(p)(p)	—	Bosco ceduo	13	00	167,96
Ceraso	128	313(p)(p)	—	Seminativo	20	00	836,00
				Totali	140	83	2.873,38

Pari ad Ha. 14.08.30

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2435 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 16.69.65 e ad un reddito dominicale id L. 4.358,22 (quattromilatrecentocinquantotto e cent. 22).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ceraso », distinto a V. C. alla mappa 128, confina:

Nord con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 313, 237, 310, 221, 262 e 263 le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.
Est: con il fosso Cerquetta;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 263, 262, 221, 310, 237 e 313 le cui parti sud rimangono alla Ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4072.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2533, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli arti-

coli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 9 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 68.25.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente pe la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 159. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 71224 (*V. C.*)			
Casal di Galeria	99	1	—	Pascolo	69	01	4.195,81
Id.	99	1	1	Id.	33	00	790,02
Id.	99	2	—	Id.	18	79	785,42
Id.	99	3	—	Casa rurale	0	20	—
Id.	99	6 (p)	—	Pascolo	47	00	1.125,18
Id.	99	12(p)	—	Id.	233	00	9.740,10
Id.	99	14	—	Id.	41	83	1.001,41
Id.	99	4 (p)	—	Bosco ceduo	142	72	3.687,88
Id.	99	15(p)	—	Id.	97	00	2.506,48
				Totali	682	55	23.832,30

Pari ad Ha. 68.25.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2533 in data 9 settembre 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 68.39.54 e ad un reddito dominicale di L. 24.201,63 (ventiquattromiladuecentouno e cent. 63).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casal di Galeria », distinto a V. C. alla Sez. 99, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada per Bracciano;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest di detta particella;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 4 e 15, le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio, con il limite nord della particella 13; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 12, le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio.

Dal suddetto accorpamento è esclusa parte della particella 6 (Sez. 99), che rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.719.182,45 (settemilionisettecentodiciannovemilacentottantadue e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4073.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancelliere, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2313 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 133.05.10, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 133.05.10.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 160. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Montecatini V. C. (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Partita catastale n. 561) (N. C.)					
Il Lecciarello	42	20(p)	—	Bosco ceduo.	3a	3	85	00	211,75
Id.	42	21	—	Seminativo	4a	7	26	80	1.017,52
Id.	42	22	—	Bosco ceduo.	4a	0	31	40	11,30
Id.	42	23	—	Id.	4a	0	15	20	5,47
Id.	42	24	—	Seminativo	5a	0	97	20	58,32
Id.	42	25	—	Pascolo cesp.	2a	0	07	60	0,76
Id.	42	26	—	Id.	1a	1	11	20	25,58
Id.	42	27	—	Bosco misto	1a	0	17	30	13,84
Podere Colombaione.	43	11	—	Bosco ceduo.	4a	2	09	50	75,42
Id.	43	12	—	Pascolo cesp.	3a	2	79	70	19,58
Id	43	14	—	Seminativo	5a	0	55	50	33,30
Id.	43	15(p)	—	Bosco ceduo.	5a	1	00	00	17,00
Id.	43	19	—	Pascolo cesp.	3a	0	22	00	1,54
Id.	43	20	—	Seminativo	5a	0	41	50	24,90
L'Inferno	43	21	—	Id.	5a	2	20	10	132,06
Id.	43	22	—	Id.	4a	1	36	30	190,82
Id.	43	24	—	Bosco ceduo.	4a	0	05	40	1,94
Id.	43	25	—	Uliveto	3a	0	35	20	130,24
Id.	43	26	—	Seminativo arb.	4a	0	23	30	55,92
Id.	43	27	—	Bosco ceduo.	4a	0	01	60	0,58
Id.	43	28	—	Seminativo	5a	0	88	30	52,98
Il Lecciarello	54	2	—	Bosco ceduo.	3a	0	23	50	12,93
Id.	54	3	—	Seminativo	4a	0	47	00	65,80
Id.	54	4	—	Bosco ceduo.	3a	0	03	70	2,03
Id.	54	5	—	Seminativo	5a	0	85	90	51,54
Id.	54	6	—	Pascolo cesp.	2a	0	15	60	1,56
Id.	54	7	—	Bosco ceduo.	3a	0	44	40	24,42
Id.	54	8	—	Pascolo cesp.	2a	1	35	60	13,56
Fonte Intanata	54	9	—	Id.	2a	3	27	50	32,75
Id.	54	10	—	Bosco ceduo.	2a	0	28	30	21,23
Il Lecciarello	54	11	—	Seminativo	4a	0	88	40	123,76
Id.	54	12	—	Bosco ceduo	3a	3	74	50	205,98
Id.	54	13	—	Seminativo	4a	1	41	90	198,66
Id.	54	14	—	Id.	4a	0	57	90	81,06
Id.	54	15	—	Bosco ceduo	4a	0	85	70	30,85
Id.	54	18(p)	—	Id.	3a	3	00	00	165,00
Id.	54	19	—	Pascolo cesp.	3a	1	67	70	11,74
Fonte Intanata	54	20	—	Seminativo	4a	0	18	20	25,48
Id.	54	21	—	Pascolo cesp.	3a	0	03	80	0,27
Id.	54	22	—	Vigneto	1a	0	46	60	349,50
Id.	54	23	—	Seminativo arb.	3a	1	56	10	577,57
Id.	54	24	—	Id.	4a	0	38	50	92,40
Id.	54	25	—	Fabbr. rur. con la corte n. 27	—	0	30	80	—
Id.	54	26	—	Pascolo cesp.	1a	0	04	00	0,92
Id.	54	27	—	Corte un. al n. 25	—	0	01	50	—
Id.	54	28	—	Seminativo	4a	0	35	60	49,84
Id.	54	29	—	Uliveto	2a	0	26	30	126,24
Id.	54	30	—	Pascolo cesp.	2a	0	08	30	0,83
Id.	54	31	—	Uliveto	2a	1	54	10	739,68
Id.	54	32	—	Pascolo cesp.	3a	0	07	70	0,54
Id.	54	33	—	Seminativo	4a	9	84	90	1.378,86
Id.	54	34	—	Uliveto	2a	1	19	80	575,04
Id.	54	35	—	Id.	3a	2	11	60	782,92
Id.	54	36	—	Seminativo	4a	0	21	20	29,68
Id.	54	37	—	Id.	4a	0	69	30	97,02
Id.	54	38	—	Pascolo cesp.	2a	0	08	80	0,88
Id.	54	39	—	Seminativo arb.	4a	0	59	30	142,32
Il Lecciarello	54	66	—	Pascolo	1a	0	85	00	46,75
Id.	54	67	—	Bosco ceduo.	4a	0	71	70	25,81
Id.	54	68	—	Id.	4a	0	76	90	27,68
Colombaione	55	7	—	Pascolo cesp.	3a	1	16	20	8,13
Berretta	55	8	—	Seminativo	5a	3	81	60	228,96
Id.	55	9	—	Bosco ceduo.	4a	0	27	70	9,97
Id.	55	10(p)	—	Id.	5a	4	71	00	80,07

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 561 (*N.C.*)					
Berratta	55	12	—	Bosco ceduo	5ª	0	14	30	2,43
Id.	55	13	—	Seminativo	4ª	1	18	70	166,18
Id.	55	14	—	Fabbr. rurale	—	0	20	80	—
Id.	55	17	—	Seminativo	4ª	0	57	10	79,94
Id.	55	18	—	Uliveto	3ª	3	59	70	1.330,89
Id.	55	19	—	Vigneto	3ª	0	25	30	106,26
Fonte Intanata	55	22	—	Seminativo	4ª	0	63	80	89,32
Id.	55	23	—	Pascolo cesp.	1ª	1	37	80	31,69
Id.	55	24	—	Seminativo	5ª	0	86	90	52,14
I Palagioni.	55	26	—	Id.	5ª	0	39	80	23,88
Fonte Intanata	55	30	—	Bosco ceduo.	5ª	0	11	80	2,01
Id.	55	31	—	Seminativo	4ª	3	72	10	520,94
Casolino	55	32	—	Id.	4ª	0	36	70	51,38
Id.	55	33	—	Pascolo cesp.	2ª	0	05	80	0,58
Id.	55	34	—	Pascolo	1ª	0	20	80	11,44
Id.	55	35	—	Bosco alto fusto	2ª	0	17	30	16,43
Id.	55	36	—	Fabbr. rurale	—	0	28	50	—
Id.	55	37	—	Bosco alto fusto	2ª	0	11	50	10,93
Id.	55	38	—	Bosco ceduo.	5ª	0	08	50	1,45
Id.	55	39	—	Id.	5ª	0	04	00	0,68
Id.	55	40	—	Seminativo	5ª	6	44	80	386,88
Podere dei Pelgioni	55	41	—	Bosco ceduo	3ª	2	16	60	119,13
Casolino	55	42	—	Pascolo	1ª	0	21	30	11,71
Id.	55	43	—	Uliveto	2ª	2	06	50	991,20
Id.	55	44	—	Id.	2ª	0	92	90	445,92
Id.	55	45	—	Seminativo arb.	4ª	1	08	40	260,16
Id.	55	46	—	Vigneto	2ª	0	20	60	113,30
Id.	55	47	—	Seminativo	4ª	0	45	90	64,26
Id.	55	48	—	Bosco ceduo	4ª	0	23	30	8,39
Id.	55	49	—	Seminativo	4ª	2	60	30	364,42
Pian. dei Quercioni	55	50	—	Bosco ceduo	3ª	3	23	10	177,71
Id.	55	51	—	Seminativo	4ª	1	13	10	158,34
La Sassicaia	55	54	—	Id.	4ª	2	66	60	373,24
Id.	55	55	—	Bosco ceduo	5ª	9	52	30	161,89
Berretta	55	57(p)	—	Id'	4ª	2	75	30	99,11
Id.	55	58	—	Pascolo cesp.	1ª	2	29	80	52,85
Id.	55	59	—	Seminativo	5ª	0	93	20	55,92
Casolino	55	60	—	Pascolo	1ª	0	25	70	14,13
Frassinellaia	54	47(p)	—	Bosco ceduo	3ª	1	70	00	93,49
					Totali	133	05	10	14.971,67

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Lecciarello » e « Fonte Intanata » confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 42), la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 20 (foglio 42), la cui parte nord rimane alla Ditta e con parte del limite sud di detta particella; con la linea del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 20 (foglio 42) la cui parte nord rimane alla Ditta e con parte del limite sud di detta particella; con la linea del frazionamento operato per la quarta volta sulla particella 20 (foglio 42) la cui parte nord rimane alla Ditta e con parte dei limiti sud ed est di detta particella con il limite sud della particella 1 (foglio 54); con la strada provinciale Miemo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 57 (foglio 55) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud ed est della particella 6 (foglio 55);

Est: con i limiti ovest delle particelle 10 e 11 (foglio 55) con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 15 (foglio 55); con il limite ovest della particella 25 (foglio 55); con parte del limite nord della particella 53 (foglio 55);

Sud: con parte del limite nord della particella 53 (foglio 55); con la strada provinciale Miemo; con i limiti est, nord e con parte di quello ovest della particella 40 (foglio 54); con parte del limite nord della particella 47 (foglio 54); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud rimane alla Ditta; con parte del limite est della particella 18 (foglio 54), con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud-ovest rimane alla Ditta; con parte del limite nord-ovest della particella 18 (foglio 54); con il limite ovest della particella 16 (foglio 54) e nuovamente con parte del limite nord-ovest della particella 18 (foglio 54);

Ovest: con il torrente Lopia coincidente con il limite amministrativo del Comune di Riparbella; con il limite di proprietà coincidente con il botro della Cianfogna.

2° Accorpamento in località « Berretta e L'Inferno » confinante:

Nord-Ovest: con parte del limite sud-est della particella 2 (foglio 43);

Est: con il limite ovest della particella 13 (foglio 43); con parte dei limiti nord ed ovest della particella 15 (foglio 43); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla Dirta; con parte del limite sud della particella 15 (foglio 43); con il limite sud della particella 16 (foglio 43); con parte del limite ovest della particella 23 (foglio 43); con il botro Mortelle; con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 55); con parte del limite nord-est della particella 20 (foglio 55);

Sud-Ovest. con parte del limite nord-est della particella 20 (foglio 55); con parte del limite est e con il limite nord della particella 16 (foglio 55).
Ovest. con parte del limite est della particella 11 (foglio 55); con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 55) la cui parte ovest rimane alla Ditta; con parte del limite nord di detta particella; con i limiti sud-est e nord della particella 2 (foglio 55); con il limite nord della particella 3 (foglio 55); con parte del limite est della particella 1 (foglio 55);

3° Accorpamento in località «Casolino», confinante.
Nord: con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 55); con il limite sud della particella 16 (foglio 55). con il limite sud della particella 21 (foglio 55);
Est. con il limite di pripriètà coincidente con il torrente Lupicaia;
Sud-Ovest: con il botro del Marmaro;
Ovest: con parte del limite est della particella 53 (foglio 55) per un breve tratto con il botro della Vigna; con parte del limite sud-est della particella 25 (foglio 55).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4074**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2313 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 79.08.07, specificamente descritti nello elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 79.08.07.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 161. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 336 (*N. C.*)					
Le Tegole	28	7	—	Pascolo	1ª	0	58	80	29,40
Id.	28	8	—	Pascolo arb.	unica	0	06	80	2,18
Id.	28	9	—	Seminativo	4ª	2	41	20	373,86
Id.	28	10	—	Pascolo cesp.	1ª	0	86	70	21,68
Id.	28	11	—	Pascolo arb.	unica	1	68	40	53,89
Urlari	28	12	—	Pascolo	1ª	0	05	80	2,90
Id.	28	13	—	Seminativo	4ª	0	24	30	37,66
Id.	28	14	—	Id.	4ª	0	28	50	44,18
Le Tegole	28	18	—	Pascolo arb.	unica	0	15	00	4,80
Id.	28	21	—	Pascolo cesp.	1ª	0	14	40	3,60
Id.	38	2	—	Seminativo	4ª	0	31	60	48,98
Id.	38	3	—	Bosco ceduo	4ª	0	05	30	2,23
Id.	38	4	—	Pascolo arb.	unica	0	17	90	5,73
Id.	38	5	—	Bosco ceduo	3ª	0	28	80	18,72
Id.	38	6	—	Id.	4ª	0	07	10	2,98
Id.	38	7	—	Fabbr. rur.	—	0	45	80	—
Id.	38	8	—	Seminativo arb.	4ª	1	79	20	448,00
Id.	38	9	—	Bosco ceduo	4º	0	08	90	3,74
Id.	38	10	—	Uliveto	2ª	0	65	50	409,38
Id.	38	11	—	Seminativo arb.	3ª	0	77	90	288,23
Id.	38	13	—	Bosco ceduo	5ª	0	28	50	5,99
Id.	38	14	—	Pascolo	1ª	0	17	40	8,70
Id.	38	15	—	Vigneto	3ª	0	28	70	132,02
Id.	38	16	—	Seminativo	4ª	3	80	40	589,62
Id.	38	17	—	Id.	3ª	0	67	40	168,50
Id.	38	18	—	Id.	4ª	0	60	60	93,93
I Ripitini	38	28(p)	—	Bosco ceduo	4ª	0	50	00	21,00
La Lecceta	38	34	—	Pascolo cesp.	1ª	0	80	40	20,10
Le Tegole	38	37	—	Bosco ceduo	4ª	0	16	60	6,97
Id.	38	38	—	Pascolo cesp.	1ª	0	12	70	3,18
Id.	38	39	—	Uliveto	2ª	0	94	20	588,75
Id.	38	40	—	Seminativo	4ª	0	06	70	10,38
I Pozzini	39	48	—	Id.	3ª	2	58	30	645,75
Id.	39	56	—	Corte con fonte e lavatoio un. al n. 7 foglio 48	—	0	07	60	—
Id.	39	58	—	Vigneto	2ª	0	25	40	152,40
Urlari	39	63	—	Uliveto	2ª	1	54	80	967,50
Id.	39	66	—	Pascolo cesp.	1ª	0	12	60	3,15
Urlarino	47	1	—	Seminativo	5ª	2	07	00	124,20
Id.	47	2	—	Pascolo arb.	unica	0	10	80	3,46
Id.	47	3	—	Seminativo arb.	4ª	1	38	90	347,25
Id.	47	4	—	Seminativo	4ª	1	52	80	236,84
Orzuli	47	7	—	Id.	4ª	0	59	00	91,45
Id.	47	9	—	Id.	5ª	0	27	90	16,74
Torricella	47	17	—	Id.	4ª	0	38	40	59,52
Id.	47	18	—	Id.	4ª	0	18	20	28,21
Id.	47	21	—	Aia un. al n. 5 foglio 56	—	0	25	10	—
Id.	47	22	—	Pascolo	1ª	0	15	80	7,90
Id.	47	23	—	Uliveto	2ª	1	66	80	1.042,50
Id.	47	36(p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	56	00	36,40
Id.	47	50	—	Pascolo arb.	unica	0	25	40	8,13
Urlari	48	1	—	Bosco misto	unica	0	13	20	9,90
Id.	48	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	45	50	19,11
Id.	48	3	—	Seminativo arb.	4ª	1	11	80	279,50
Id.	48	4	—	Pascolo cesp.	1ª	0	40	50	10,13
Id.	48	5	—	Uliveto	2ª	0	30	80	192,50
Id.	48	6	—	Seminativo	4ª	0	06	70	10,38
Id.	48	7	—	Fabbr. rur. con l'aia n. 12 e con corte 56 foglio 39	—	0	13	40	—
Id.	48	8	—	Pascolo	1ª	0	01	40	0,70
Id.	49	9	—	Seminativo	3ª	0	06	40	16,00
Id.	48	10	—	Vigneto	2ª	0	19	60	117,60
Id.	48	11	—	Seminativo	4ª	0	57	40	88,97
Id.	48	12	—	Aia un. al n. 7	—	0	21	00	

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 336 (*N. C.*)					
Urlari	48	13	—	Seminativo arb.	3a	1	53	40	567,58
Id.	48	14	—	Seminativo	4a	1	65	70	256,83
Urlarino	48	21	—	Seminativo arb.	4a	0	47	00	117,50
Id.	48	22	—	Seminativo	4a	0	03	20	4,96
Id.	48	23	—	Pascolo cesp.	2a	0	02	20	0,16
Id.	48	25	—	Corte con pozzo e lavatoio un. al n. 32	—	0	02	40	—
Id.	48	26	—	Pascolo cesp.	1a	1	05	50	26,37
Id.	48	36	—	Uliveto	2a	1	21	00	756,25
Id.	48	32	—	Fabbr. rur. con la corte n. 25 e con l'aia n. 35	—	0	62	40	—
Id.	48	33	—	Seminativo	3a	0	02	60	6,50
Id.	48	34	—	Id.	3a	0	04	90	12,25
Id.	48	35	—	Aia un. al n. 32	—	0	24	00	—
Orzuli	48	46	—	Seminativo	4a	3	93	10	609,31
Id.	48	57(p)	—	Bosco ceduo	2a	0	41	00	34,85
Urlarino	48	61	—	Vigneto	3a	0	22	80	104,88
I Gabbri	48	62(p)	—	Bosco ceduo	3a	0	36	00	23,40
Urlarino	48	66(p)	—	Id.	4a	0	29	16	12,25
Urlari	48	67	—	Bosco alto fusto	2a	0	04	00	2,80
Orzuli	48	71	—	Bosco ceduo	4a	1	05	90	44,48
Id.	48	72	—	Pascolo arb.	unica	0	37	10	11,87
Torricella	56	1	—	Pascolo cesp.	1a	0	06	70	1,68
Id.	56	2	—	Seminativo	4a	2	24	10	347,36
Id.	56	3	—	Bosco alto fusto	3a	0	09	30	6,51
Id.	56	4	—	Seminativo	4a	1	36	00	210,80
Id.	56	5	—	Fabbr. rur. con l'aia n. 21 f. 47	—	0	17	70	—
Id.	56	6	—	Uliveto	2a	1	26	20	788,75
Id.	56	7	—	Vigneto	1a	0	39	80	308,45
Id.	56	8 (p)	—	Seminativo	4a	1	90	97	296,01
Id.	56	9	—	Bosco ceduo	3a	8	76	60	569,79
Id.	56	10(p)	—	Seminativo	4a	1	77	02	274,38
Id.	56	11	—	Bosco ceduo	3a	0	04	50	2,93
Id.	56	12	—	Id.	3a	0	14	90	9,69
Orzuli	56	58	—	Pascolo cesp.	1a	0	13	60	3,40
Id.	56	59	—	Seminativo	4a	2	99	00	463,45
Id.	56	60	—	Bosco ceduo	3a	3	68	90	239,79
Id.	56	61	—	Seminativo	4a	1	12	90	175,00
Torricella	56	62(p)	—	Bosco ceduo	2a	1	38	62	117,83
Id.	56	71	—	Id.	2a	0	57	90	49,22
					Totali	79	08		14.424,75

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1°) Accorpamento in località « Le Tegole », confinante:

Nord: con il limite sud della particella 1 (foglio 38); con parte del limite sud della particella 17 (foglio 28); coincidente in parte con la strada vicinale Tegole; con la strada vicinale dell'Ulivaccio;

Est: con parte del limite sud-ovest della particella 19 (foglio 28); con il botro di Urlari;

Sud: con parte del limite nord della particella 28 (foglio 38) coincidente in parte con la strada vicinale Tegole; con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 38); con il limite nord della particella 21 (foglio 38) e con i limiti nord e parte dell'ovest della particella 19 (foglio 38); con parte del limite est della particella 12 (foglio 38);

Ovest: con parte del limite est della particella 12 (foglio 38);

2°) Accorpamento in località « Urlari », confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 6 (foglio 28); con parte del limite ovest della particella 50 (foglio 39);

Est: con parte del limite ovest della particella 50 (foglio 39): con parte del limite ovest della particella 62 (foglio 48);

Sud: con parte del limite ovest della particella 62 (foglio 48) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la strada vicinale di Torricella e di Urlari con i limiti sud della particella 15 e 6 (foglio 28); con parte del limite est della particella 6 (foglio 28) coincidente in parte con la strada vicinale delle Case.

3°) Accorpamento in località « Urlarino », confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 30 (foglio 38); con parte del limite sud della particella 66 (foglio 48); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord-ovest rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 66 (foglio 48); con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 48);

Est: con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 48); con parte del limite nord-ovest della particella 57 (foglio 48); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud rimane alla ditta; con la strada vicinale di Torricella; con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 48);

Sud: con la strada vicinale di Torricella;

Ovest: con parte del limite est della particella 6 (foglio 47) coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Torricella; con parte del limite sud ed est della particella 30 (foglio 38);

4º Accorpamento in località « Torricella », confinante :

Nord : con parte del limite est della particella 6 (foglio 47) ; con il limite sud e con parte del limite est della particella 8 (foglio 47) ; con parte del limite sud-ovest della particella 57 (foglio 48) ;

Est : con parte del limite sud-ovest della particella 57 (foglio 48) ; per un breve tratto con il limite ovest della particella 73 (foglio 48) e con il botro del Cancellino ;

Sud : con parte del limite ovest della particella 16 (foglio 56) ; con il limite nord dela particella 15 (foglio 56) ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 62 e 10 (foglio 56), le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio ; con parte del limite nord-ovest della particella 62 (foglio 56) ; con il limite nord della particella 14 (foglio 56) e nuovamente con parte del limite nord-ovest della particella 62 (foglio 56) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 56), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite nord delle particelle 13 e 27 (foglio 56) ; con parte del limite est della particella 36 (foglio 47) ;

Ovest : con parte dei limiti est delle particelle 20 e 36 (foglio 47) con la linea del frazionamento operato su questa ultima particella la cui parte nord rimane alla ditta ; con parte del limite est della particella 36 (foglio 47) coincidente in parte con la strada vicinale di Torricella ; con parte del limite est della particella 6 (foglio 47)

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4075**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fabbri Maria Immacolata fu Francesco, in comune di Arcidosso (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria Immacolata fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto);

Uditi i pareri in data 6 settembre 1952 e 10 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confornti di Fabbri Maria Immacolata fu Francesco, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 143.64.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 162. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fabbri Maria Immacolata fu Francesco, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1207 (*N. C.*)					
Capannoni	46	15(p)	—	Seminativo	3ª	3	04	37	410,90
Piaggioni	46	6	—	Id.	3ª	9	93	30	1.340,96
Capannoni	46	14	—	Id.	2ª	0	05	20	11,44
Id.	46	13	—	Id.	2ª	0	67	00	147,40
Id.	46	12	—	Fabbr. rur.	—	0	07	00	—
Id.	46	11	—	Seminativo	3ª	7	67	70	1.036,39
Serrata	46	24	—	Pascolo cesp.	1ª	0	31	00	13,02
Id.	46	23	—	Seminativo arb.	3ª	6	01	60	1.263,36
Capannoni	46	7	—	Fabbr. rur.	—	0	45	80	—
Id.	46	8 (p)	—	Seminativo	3ª	3	32	37	448,70
Id.	46	5	—	Id.	2ª	0	54	00	118,80
Pian dei Vini	46	4	—	Id.	3ª	5	11	40	690,39
Serrata	46	22	—	Id.	2ª	0	78	30	172,26
Id.	46	21	—	Pascolo cesp.	1ª	0	10	80	4,54
Pian del Gobbo	46	20	—	Id.	1ª	0	3	40	1.43
Id.	46	10(p)	—	Seminativo	1ª	2	59	34	829,88
				Totali		40	72	58	6.489,47

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Capannoni », confina
Nord : con il limite di proprietà coincidente con il torrente Rancita ;
Est : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 e 15 (foglio 46) le cui parti est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio ; con un tratto del Fosso della Banditaccia ; con il limite ovest delle particelle 22, 23, e 30 *tutte del foglio 47* ;
Sud : con il limite di proprietà e con un tratto del fosso della Banditaccia ;
Ovest : con il limite di proprietà ; con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 10 (foglio 46) la cui parte ovest rimane alla Ditta ; con il limite est della particella 1 (foglio 46) e con il limite sud della particella 2 (foglio 46).

L'indennità di espropriazione è di L. 991.324,57 (novecentonovantunomilatrecentoventiquattro e cent. 57) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1201 (*N. C.*)					
Buceto	85	1	—	Seminativo	5ª	7	02	30	316,04
Id.	85	2	—	Id.	4ª	1	06	30	79,72
Id.	85	3	—	Id.	5ª	1	06	00	47,70
Id.	85	7	—	Pascolo	2ª	0	52	00	11,96
Id.	85	8	—	Seminativo	3ª	0	19	20	25,92
Sassaie	85	18	—	Pascolo	1ª	6	70	30	301,64
Id.	85	45	—	Id.	1ª	0	81	00	36,45
Buceto	69	36	—	Seminativo	5ª	1	94	50	87,53
Id.	69	26	—	Id.	5ª	2	01	30	90,58
Id.	69	23	—	Id.	4ª	0	63	30	47,47
Id.	69	22	—	Fabbr. rur.	—	0	15	70	—
Id.	69	19	—	Seminativo	5ª	3	34	90	150,71
Id.	69	18	—	Pascolo	2ª	9	75	80	224,43
Id.	69	17	—	Id.	2ª	4	39	40	101,06
Id.	69	8	—	Seminativo	5ª	13	88	50	624,83
Id.	69	10	—	Id.	5ª	4	88	80	219,96
Id.	69	9	—	Id.	5ª	5	08	70	228,91
Id.	69	1	—	Pascolo	2ª	0	40	10	9,22
Id.	68	66	—	Id.	1ª	2	24	20	100,89
Id.	68	20	—	Id.	1ª	1	76	70	79,52
Id.	68	33	—	Seminativo	5ª	4	58	20	206,19

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1201 (*N. C.*)					
Buceto	68	55	—	Seminativo	4ª	0	74	20	55,65
Id.	68	53	—	Fabbr. rur.	—	0	01	70	—
Id.	68	49	—	Seminativo	5ª	2	47	30	111,28
Id.	68	67	—	Pascolo	1ª	1	19	80	53,91
Id.	68	68	—	Seminativo	5ª	2	24	40	100,98
Id.	68	69	—	Id.	5ª	4	01	40	180,63
Carpineto	68	51	—	Pascolo	1ª	2	10	70	94,81
Buceto	68	5	—	Id.	1ª	7	94	00	357,30
Fonte del Fiorino	68	56	—	Id.	1ª	0	38	70	17,41
Id.	68	72	—	Id.	3ª	0	75	90	6,45
Id.	68	60	—	Seminativo	4ª	0	07	70	5,77
Id.	68	71	—	Id.	5ª	2	22	00	99,90
La Foggia	67	6	—	Id.	5ª	1	68	80	75,96
F nte del Fiorino	68	59	—	Pascolo	2ª	2	40	10	55,22
Id.	68	58	—	Seminativo	5ª	0	26	90	12,10
Id.	68	43	—	Pascolo	2ª	0	93	30	21,46
Foggia	67	5 (p)	—	Id.	2ª	0	62	17	14,30
Id.	67	4 (p)	—	Seminativo	5ª	0	35	55	16,00
				Totali		102	91	82	4.269,86

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località Buceto confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 4 e 5 (foglio 67), le cui parti nord restano alla Ditta, con parte del limite sud della particella 4 (foglio 67); con un tratto della strada vicinale dei Pisciatoi e con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso del Buceto e con il Fosso Carpineto;

Est. con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Terra Rossa;

Sud-Est ed Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.505.183,26 (duemilionicinquecentocinquemilacentottantre e cent. 26) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 1207 (*N. C.*)	40.72.58	6.489,47	991.324,57
Partita catastale n. 1201 (N. C.)	102.91.82	4.269,86	2.505.183,26
Totali	143.64.40	10.759,33	3.496.507,83

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4076.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del Territorio del Fucino, nei confronti di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2312, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste

dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 163. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-lazale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3235 (*V. C.*)					
San Giuliano	XI	17	2	Seminativo	—	2	78	00	900,72
Id.	XI	58	—	Bosco ceduo	—	5	61	80	262,91
Id.	XI	37	—	Pascolo	—	0	32	00	14,98
Id.	XI	38	—	Id.	—	1	08	00	50,54
Id.	XI	39	1	Seminativo	—	3	81	80	742,21
Id.	XI	40	—	Pascolo	—	1	49	50	69,95
Id.	XI	39	2	Seminativo	—	0	29	20	94,61
Id.	XI	59	—	Id.	—	14	43	90	2.806,92
Id.	XI	60	—	Id.	—	11	77	70	2.289,46
Id.	XI	44	3	Id.	—	22	96	60	4.464,58
Id.	XI	44	4	Id.	—	10	23	20	1.989,07
Id.	XI	16(p)	—	Pascolo	—	1	55	80	72,91
Id.	XI	17	3 (p)	Seminativo	—	11	31	80	1.263,08
Id.	XI	36	1 (p)	Id.	—	27	49	30	5.344,64
Id.	XI	33(p)	—	Pascolo	—	95	35	00	15.446,70
Id.	XI	34(p)	—	Seminativo	—	11	00	80	2.139,95
Id.	XI	35(p)	—	Pascolo	—	10	99	20	1.780,70
Id.	XI	61(p)	—	Bosco ceduo	—	0	96	00	86,40
Id.	XI	44(p)(p)	—	Seminativo	—	6	05	00	1.176,12
Id.	XI	45(p)(p)	—	Pascolo	—	18	23	80	5.318,20
Id.	XI	44	1(p)(p)	Seminativo	—	2	81	60	547,43
Id.	XI	65(p)	—	Id.	—	12	32	00	3.991,68
Id.	XI	41		Bosco ceduo	—	0	18	00	11,02
				Totali		273	10	00	50.864,78

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2312 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 273.10.00 e ad un reddito dominicale di L. 49.075,57 (quarantanovemilasettantacinque e cent. 57).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 3052 (*V. C.*)					
S. Giuliano	XI	42	2	Seminativo	—	0	38	50	74,84
Id.	XI	42	1	Id.	—	3	16	50	615,28
Id.	XI	62	—	Bosco ceduo	—	6	72	30	411,44
Id.	XI	43	—	Pascolo	—	10	93	80	1.771,96
Id.	XI	63	—	Bosco ceduo	—	5	68	90	511,99
					Totali	26	90	00	3.385,51

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2312 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 26.90.00 e ad un reddito dominicale di L. 4.321,00 (quattromilatrecentoventuno).

Il teritorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Giuliano » distinto a V. C. alla Sez. XI confina.

Nord: con parte del limite sud-est della particella 29; con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (la cui parte nord rimane alla ditta) e sulle particelle 36/1, 17/3 e 16, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;

Sud-Est e *Sud*: con il fiume Arrone e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 44/1 e 44, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con la strada comunale detta dei Cavalli; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 65, 45, 35, 61 e 34, le cui parti situate a sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio e quelle situate ad ovest rimangono alla ditta.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Red. dom. Lire	Red. dom. riv. Lire
Partita catastale n. 3235 (V. C.)	273.10.00	50.864,78	49.075,57
Partita catastale n. 3052 (V. C.)	26.90.00	3,385,51	4.321,00
Totali	300.00.00	54.250,29	53.396,57

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4077**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), pe la superficie di ettari 40.81.05, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 40.81.05.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 164. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1785 (*V.C.*)					
Montericcio .	XXIV	44	—	Prato	—	2	48	00	1.026,72
Id. .	XXIV	12	1(p)	Seminativo	—	30	28	05	5.995,54
Id. . . .	XXIV	12	2(p)	Id.	—	8	05	00	1.593,90
				Totali		40	81	05	8.616,16

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Montericcio», distinto a V. C. alla sezione XXIV confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà, con parte del limite ovest delle particelle 19 e 20;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Montericcio;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 12-2 e 12-1 le cui parti ovest e sud sono comprese in terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4078.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'espropriazione dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 97.25.52, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 97.25.52.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 165. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1358 (N.C.)					
Fosso della Ruchella	121	9	—	Bosco ceduo	3ª	0	12	80	12,16
Strada di Gello	121	10(p)	—	Seminativo arb.	5ª	3	41	52	631,81
Fosso Ruchella.	121	11	—	Bosco ceduo	2ª	0	41	10	49,32
Id.	121	12	—	Pascolo arb.	unica	1	79	70	134,77
Id.	121	13	—	Seminativo arb.	4ª	2	89	30	810,04
Id.	121	14	—	Bosco ceduo	3ª	0	41	00	38,95

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1358 (*N.C.*)					
Cavallini	121	15	—	Seminativo arb.	5ª	0	81	70	151,14
Id.	121	16	—	Uliveto	2ª	2	43	00	1.761,75
Id.	121	17	—	Seminativo	3ª	0	58	20	139,68
Id.	121	18	—	Uliveto	2ª	1	45	20	1.052,70
Fosso Ruchella.	121	19	—	Bosco ceduo	3ª	2	76	50	262,68
Id.	121	20	—	Pascolo arb.	unica	3	22	30	241,72
Id.	121	21	—	Id.	unica	0	97	80	73,35
Mandrie	121	22	—	Pascolo cesp.	1ª	0	04	40	2,64
Cavallini III	122	39	—	Seminativo	4ª	8	61	80	1.335,80
Id.	122	30	—	Fabbr. rurale	—	0	20	70	—
Ponte della Ruchella	122	42	—	Seminativo	3ª	1	26	00	302,40
Le Mandrie	121	23	—	Id.	3ª	0	94	20	226,08
Id.	121	24	—	Id.	4ª	2	48	20	384,71
Id.	121	25	—	Pascolo cesp.	1ª	0	06	70	4,02
Fosso Ruchella.	121	26	—	Bosco ceduo	3ª	1	69	60	161,12
Id.	121	27	—	Seminativo arb.	5ª	7	49	00	1.385,66
Le Mandrie	121	28	—	Pascolo cesp.	1ª	2	84	60	170,76
Cavallini	121	29	—	Seminativo	3ª	2	90	20	696,48
Id.	121	30	—	Fabbr. rurale	—	0	10	00	—
Le Mandrie	121	31	—	Bosco ceduo	3ª	0	71	30	67,73
Cavallini	121	32	—	Uliveto	5ª	1	17	60	147,00
Fosso Ruchella.	121	33	—	Pascolo cesp.	1ª	0	06	20	3,72
Le Tre Quercie	121	36	—	Id.	1ª	1	93	30	115,98
Fosso Ruchella.	121	37	—	Id.	1ª	0	12	10	7,26
Id.	121	38	—	Bosco ceduo	3ª	0	93	00	88,35
Cavallini	121	39	—	Uliveto	1ª	1	24	60	1.308,30
Fosso Ruchella.	121	40	—	Seminativo	3ª	0	56	40	135,36
Le Mandrie	121	41	—	Id.	3ª	2	63	20	631,68
Casello Lescone	122	40	—	Pascolo cesp.	1ª	2	35	10	141,06
Fosso Ruchella.	121	42	—	Bosco ceduo	3ª	2	85	10	270,85
Id.	121	34	—	Pascolo cesp.	1ª	2	14	10	128,46
Le Tre Quercie	121	35	—	Seminativo	3ª	14	76	60	3.543,84
Cavallini	122	21	—	Seminativo arb.	5ª	0	44	50	82,33
Le Tre Quercie	122	23	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	10	3,90
Id.	122	24	—	Seminativo	3ª	14	28	40	3.428,16
Ruchella	122	38	—	Bosco ceduo	2ª	0	70	60	84,72
Ponte della Ruchella	122	43	—	Pascolo arb.	unica	0	33	80	25,35
				Totali		97	25	52	20.243,79

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località Tenuta Monteverdi confina:

Nord: con il limite sud della particella 8 (Foglio 121); con parte del limite sud-ovest e sud-est della particella 4 dello stesso foglio; con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (Foglio 121 la cui parte nord viene espropriata;

Est: con la strada vicinale S. Lucia Cavallini; con i limiti sud-ovest delle particelle nn. 25-35-36 /Foglio 122);

Sud: con il limite nord della particella 41 ed il limte nord-ovest della particella 45 entrambi del Foglio 122;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il fosso Ruchella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4079**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuntini Maria Concetta fu Guido, vedova Spinola, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria Concetta fu Guido vedova Spinola, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'espropriazione dei terreni compresi nel piano par-

ticolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria Concetta fu Guido, vedova Spinola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 165.42.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuntini Maria Concetta fu Guido ved. Spinola, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 344 (*N.C.*)					
Radicata	27	37	—	Seminativo	2ª	42	03	80	14.292,92
Id.	27	38	—	Id.	2ª	39	59	40	13.461,96
Id.	27	56(p)	—	Id.	2ª	4	44	20	1.510,28
P.no Barca	32	2	—	Id.	3ª	12	78	20	3.195,50
Magione	32	3	—	Id.	3ª	29	71	60	7.429,00
Priorato	32	4	—	Prato	unica	0	26	00	33,80
P. Radicata	32	6	—	Seminativo	3ª	9	22	10	2.305,25
Id.	32	7	—	Id.	2ª	6	44	00	2.189,60
Id.	32	20(p)	—	Id.	3ª	3	48	90	872,25
Id.	32	19(p)	—	Id.	2ª	17	44	20	5.930,28
				Totali		165	42	40	51.220,84

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Parrina », confina:
Nord e *Nord-est*: con la strada statale maremmana e con il limite di proprietà coincidente col torrente Magione;
Est e *Sud-Est* con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Radicata;
Sud con il limite Nord della particella 21 (foglio 32); con parte del limite Nord della particella 20 (foglio 32); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; ancora con una linea di frazionamento operato sulle particelle 20 e 19 (foglio 32), le cui parti sud ricadono nei terreni esonerati ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Ovest: con la strada vicinale Barca del Grazi-Parrina, con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso Radicata.

Si espropria inoltre la particella 56 (*p*) (foglio 27) per una superficie di Ha. 4.44.20, sita a nord della strada statale maremmana.

L'indennità di espropriazione è di L. 17.367.025,40 (diciassettemilionitrecentosessantasettemilaventicinque e centesimi 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4080.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Iacarelli Matteo e Giorgio fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Iacarelli Matteo e Giorgio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2451, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espopriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Iacarelli Matteo e Giorgio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 53.79.60, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 22.63.97, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibiltà in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 31.15.63.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iacarelli Matteo e Giorgio fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 147 (V.C.)					
Ponte Sodo	VI	32	1C(p)	Seminativo	—	10	90	07	2.472,27
Id.	VI	32	4(p)	Id.	—	3	92	60	1.554,70
Id.	VI	32	2A(p)	Id.	—	2	24	60	889,42
Id.	VI	33	2A(p)	Id.	—	1	46	70	581,20
Id.	VI	33	1A	Id.	—	4	10	00	929,88
				Totali		22	63	97	6.427,47

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2452 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 22.63.97 e ad un reddito dominicale di L. 7121,19 (settemilacentoventuno e cetesimi 19).

Il territorio di cui al presente, costituito da un unico accorpamento sito in località « Ponte Sodo », distinto a V. C. alla sezione VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Timone;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 32/4, 32/1*C*, 32/2*A* e 33/2*A*, le cui parti est e nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite sud-est della particella 33/2*A*; con il fosso del Sasso;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Canino;

Ovest: con la proprietà indivisa di Iacarelli Matteo e Bocci Caterina coniugi (proprietà soggeta ad esproprio solo per la parte di Iacarelli Matteo).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.337.136,20 (duemilionitrecentotrentasettemilacentotrentasei e centesimi 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iacarelli Matteo e Giorgio fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	Centiare	Lire
				Partita catastale n. 147 (V.C.)					
Ponte Sodo	VI	32	3	Seminativo	—	8	05	50	3.189,78
Id.	VI	32	4(p)	Id.	—	5	00	00	1.980,00
Id.	VI	32	1C(p)	Id.	—	16	34	90	3.707,94
Id.	VI	32	2A(p)	Id.	—	0	53	00	209,88
Id.	VI	33	2A(p)	Id.	—	1	22	23	484,04
				Totali		31	15	63	9.571,64

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito il località « Ponte Sodo », distinto a V. C. alla sezione VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Timone;

Est: con il limite di proprietà:

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Canino; con la linea del frazionamento operato sulla particella 32/1/*C*, la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 32/1/*C* le cui parti sud ed est rimangono alla ditta; con parte del limte nord-ovest della particella 33 /1/*A*; con la linea del frazionamento operato sulla particella 33/2/*A*, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 32/2/*A*, 32/1/*C* e 32/4, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4081.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Iacarelli Matteo fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Iacarelli Matteo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2451, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Iacarelli Matteo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 79.26.16, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 65.26.77, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territoio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 13.99.39.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 168. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iacarelli Matteo fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 241).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 150 (*V.C.*)					
Pietra Massa	VI	26	3C(p)	Seminativo	—	0	00	90	1,17
Ponte Sodo	VI	32	2C	Id.	—	0	90	70	359,17
Id.	VI	32	5B	Id.	—	2	76	30	358,09
Id.	VI	32	1B(p)	Id.	—	3	05	93	693,85
Id.	VI	32	2B(p)	Id.	—	1	40	00	554,40
Id.	VI	32	1D(p)	Id.	—	5	85	56	1.328,02
				Totali		13	99	39	3.294,70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2451 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 13.99.39 e ad un reddito dominicale di L. 4.080,92 (quattromilaottanta e cent. 92).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ponte Sodo», distinto a V. C. alla sezione VI, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26/3*C*, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esporprio; con il limite sud e con parte di quello est della particella 32/5*A*; con la linea del frazionamento operato sulla particella 32/1*B*, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Est: con la proprietà indivisa (soggetta ad esproprio) di Iacarelli Matteo e Giorgio; con il fosso del Sasso;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 32/2*B* e 32/1*D*, le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada Ponte della Abbadia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iacarelli Matteo fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), *trasferiti in proprietà* dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 150 (*V.C.*)					
Pietra Massa	VI	26	3C(p)	Seminativo	—	0	06	70	8,69
Id.	VI	26	1B	Id.	—	0	91	30	118,32
Ponte Sodo	VI	32	1B(p)	Id.	—	25	44	07	5.769,95
Id.	VI	32	5A	Id.	—	35	47	20	4.597,16
Id.	VI	31	—	Bosco ceduo	—	0	12	40	5,83
Id.	VI	49	—	Pascolo	—	1	28	30	207,83
Id.	VI	29	—	Id.	—	1	40	00	226,80
Id.	VI	30	—	Bosco da frutto	—	0	56	80	51,12
				Totali		65	26	77	10.985,70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2451 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 65.26.77 e ad un reddito dominicale di L. 15.608,91 (quindicimilaseicentootto e centesimi 91).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ponte Sodo», distinto a V. C. alla sezione VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Timone;

Est con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Timone ; con la proprietà indivisa (soggetta ad esproprio) di Iacarelli Matteo e Giorgio

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 32/2*B*, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ; con parte del limite ovest di detta particella ; con il limite nord della particella 32/5*B* con la linea del frazionamento operato sulla particella 26/3*C*, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con la strada Ponte dell'Abbadia.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.305.427,07 (quattromilionitrecentocinquemilaquattrocentoventisette e cent. 7 e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4082.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Iacarelli Giorgio fu Giuseppe, in comune di Valentano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Iacarelli Giorgio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2452, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Iacarelli Giorgio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 11.91.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 169. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iacarelli Giorgio fu Giuseppe, in comune di Valentano (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2128 (V.C.)					
Poggio della Ficuna	II	638	(p)	Seminativo	—	0	32	64	42,30
La Chiusa	II	633	3(p)	Id.	—	0	76	09	197,23
Id.	II	633	4	Id.	—	10	42	40	2.701,87
Li Prati	II	628	—	Prato	—	0	40	50	291,60
				Totali		11	91	63	3.233,00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2452 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 11.91.63 ed ad un reddito dominicale di L. 4.765,04 (quattromilasettecentosessantacinque e cent. 4).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Chiusa » distinto a V. C. alla Sez. II, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada Farnese-Latera;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 638 e 633/3, le cui parti est rimangono alla ditta, con il limite sud della particella 633/3; con il limite sud-ovest della particella 1488/2; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Olpitella.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.209.188,18 (unmilioneduecentonovemilacentoottantotto e cent. 18) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4083.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n.. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Ilva» Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima con sede in Genova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno, per una superficie di ettari 39.79.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n 78, foglio n. 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia - S. A. con sede in Genova, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 674 (N.C.)					
Salivoli	69	50	—	Bosco ceduo	2ª	1	13	20	90,56
Id.	69	53	—	Fabbr. rurale	—	0	00	49	0
Falcone	69	58	—	Bosco ceduo	1ª	0	16	90	22,82
Salivoli	69	59	—	Fabbr. rurale	—	0	00	13	—
Id.	69	60	—	Vigneto	2ª	0	12	30	55,35
Id.	69	61	—	Fabbr. rurale	—	0	00	35	—
Porto Nuovo	82	229	—	Seminativo	3ª	2	35	80	565,92
Id.	82	230	—	Uliveto	1ª	2	03	30	1.270,63
Id.	82	239	—	Canneto	unica	0	06	20	34,10
Id.	82	240	—	Vigneto	1ª	0	66	50	465,50
Id.	82	241	—	Seminativo	2ª	0	73	40	264,24
La Tolla Bassa	82	252	—	Orto irriguo	unica	0	17	60	404,80
Id.	82	260	—	Fabbr. rurale	—	0	13	30	—
Id.	82	272	—	Uliveto	1ª	1	01	40	633,75
Tiro a Segno	82	279	—	Pascolo	unica	0	60	90	33,50
La Tolla	82	292	—	Seminativo	2ª	2	80	50	1.009,80
La Tolla Bassa	82	293	—	Id.	2ª	0	04	00	14,40
La Tolla	82	294	—	Uliveto	2ª	0	35	00	126,00
Id.	82	295	—	Seminativo	2ª	1	43	90	518,04
Portovecchio	82	4	—	Id.	2ª	0	17	20	61,92
Salivoli	69	62	—	Fabbr. rurale	—	0	19	40	—
Tiro a segno	82	290	—	Seminativo	2ª	0	12	60	45,36
Salivoli	69	51(p)	—	Id.	3ª	7	10	00	1.704,00
Id.	69	103	—	Seminativo arb.	4ª	1	81	80	490,86
Id.	69	104	—	Vigneto	2ª	1	61	90	728,55
Id.	69	105	—	Seminativo	2ª	1	71	50	617,40
Id.	69	52	—	Vigneto	2ª	0	54	50	245,25
Id.	69	106	—	Seminativo arb.	3ª	1	64	00	705,20
Id.	69	107	—	Seminativo	2ª	0	76	40	275,04
Id.	69	108	—	Id.	2ª	0	91	70	330,12
La Tolla Bassa	82	273	—	Id.	2ª	3	58	60	1.290,96
Cimitero	82	276	—	Id.	2ª	0	48	70	175,32
Tiro a segno	82	282	—	Incolto prod.	unica	5	07	70	25,39
Id.	82	307	—	Id.	unica	0	09	60	0,48
					Totali	39	70	77	12.205,26

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « Salivoli » distinto a N. C. al Foglio 69, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 55, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 51, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Pecciardo.

2° Accorpamento in località « La Tolla Bassa » distinto a N. C. al Foglio 82, : continante

Nord: con il limite sud della particella 223; con il limite di proprietà; con parte del limite sud della particella 224, con il limite sud della particella 177

Est e *Sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà e con la strada che conduce al Fanale.

Nell'accorpamento descritto si escludono dall'esproprio la particella 280 (foglio 82) nonchè cinque appezzamenti di terreno non di proprietà distinti al foglio 82.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.273.984,15 (quattromilioniduecentosettantatremilanovecentottantaquattro e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4084.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, in comune di *Campiglia Marittima* (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 7.23.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 170. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia - S. A. con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE
				Partita catastale n. 1084 (*N.C.*)					
Monte Rombolo	14	13	—	Vigneto	3ª	0	45	00	189,00
Id.	14	14	—	Fabbr. rurale	—	0	43	00	—
Id.	14	16	—	Uliveto	2ª	0	42	20	284,85
Id.	14	92	—	Seminativo	4ª	0	60	10	102,17
Botro ai Marmi	14	28	—	Id.	5ª	1	28	50	128,50
Valle dei Lanzi	14	35	—	Id.	5ª	0	34	30	34,30
Monte Rombolo	14	85(p)	—	Pascolo cesp.	unica	3	70	00	62,90
					Totali	7	23	10	801,72

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti.

1° Accorpamento in località « Monte Rombolo » distinto a N.C. al foglio 14, confinante

Nord: con il limite di proprietà,

Est: con parte dei limiti ovest delle particelle 15 e 85; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 85 le cui parti nord ed est rimangono alla ditta; con il limite ovest della particella 20;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di S. Vincenzo.

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Monte Rombolo » distinto a N.C. al foglio 14, confinante

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 85, la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite della suddetta particella; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 85 la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Lanzi;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di S. Vincenzo.

Ovest: con il limite di proprietà; con i limiti est delle particelle 26 e 25.

L'indennità di espropriazione è di L. 331.600,85 (trecentotrentunmilaseicento e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4085.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lang Angelina di Ludovico - Haass Adolfo, Francesco, Guglielmo e Carolina fu Giuseppe, in comune di Arlena di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lang Angelina di Ludovico-Haass Adolfo, Francesco, Guglielmo e Carolina fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 24[illegible] della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dagli interessati, ai sensi degli art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lang Angelina di Ludovico-Haass Adolfo, Francesco, Guglielmo e Carolina fu Giuseppe, relativo

ai terreni ricadenti nel comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 100.30.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 172. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lang Angelina di Ludovico Haass Adolfo, Francesco, Guglielmo, Carolina fu Giuseppe, in comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 654 (V.C.)					
Spinaccio	II	21	1A	Bosco ceduo	—	7	25	30	652,75
Cormuna	I	459	R(p)	Id.	—	38	74	40	3.486,96
Id.	I	519	—	Pascolo cesp.	—	24	51	00	3.000,02
Id.	I	461	—	Id.	—	1	21	30	148,46
Id.	I	462	3(p)	Seminativo	—	19	78	60	3.846,40
Id.	I	521(p)	—	Pascolo cesp.	—	7	00	00	428,40
Id.	I	462	2(p)	Seminativo	—	1	79	67	349,29
				Totali		100	30	27	11.912,28

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2441 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 100.30.27 ed ad un reddito dominicale di L. 13.017,56 (tredicimiladiciassette e cent. 56).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Cormuna», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 521 e 462/2 (Sez. I), le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est con parte del limite ovest della particella 462/1 (Sez. I); con la linea del frazionamento operato sulla particella 462/3 (Sez. I), la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest della particelle 462/4 (Sez. I); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 459 (Sez. I), la cui parte est rimane alla ditta; con un tratto della strada Arlena-Tessennano;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Comune.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.897.792,75 (tremilioniottocentonovantasettemilasettecentonovantadue cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4086.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2492, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333:
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 126.23.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 173. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12301/9947 (*V.C.*)					
Norchia	XIX	11	R(p)	Pascolo	—	43	14	57	4.815,07
Id.	XIX	15	A	Seminativo	—	7	30	80	1.420,68
Id.	XIX	17	1A	Id.	—	6	13	60	1.192,84
Id.	XIX	16	A	Bosco ceduo	—	3	10	00	189,72
Id.	XIX	17	2	Seminativo	—	14	32	00	1,598,11
Fontanile	XIX	18	—	Bosco ceduo	—	0	10	60	6,48

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 120/301/9947 (*V.C.*)					
Fontana Merdosa.	XIX	25	3	Seminativo	—	16	07	50	1.793,95
Id.	XIX	27	—	Id.	—	1	98	00	220,97
Id.	XIX	26	—	Bosco ceduo	—	2	83	00	173,20
Id.	XIX	28	(p)	Id.	—	2	22	60	136,23
Id.	XIX	25	1(p)	Seminativo	—	16	95	32	1.891,98
Id.	XIX	25	2(p)	Id.	—	5	67	69	1.103,59
Id.	XIX	24	(p)	Id.	—	6	37	48	711,43
				Totali		126	23	16	15.254,25

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2492 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 126.23.16 e ad un reddito dominicale di L. 17.941,02 (diciassettemilanovecentoquarantuno e cent. 2).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Fontana Merdosa», distinto a V. C. alla Sez. XIX, confina:

Nord: con il limite di proprietà.

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 11/*R*, al cui parte est è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio e quella sud rimane alla ditta; con il fosso del Fontanile; con il limite ovest delle particelle 20 e 21; con la linea del frazionamento operato sulla particella 24, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 24 e 25/2, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 25/2, 25/1 e 28, le cui parti ovest rimangono alla ditta, con il fosso del Fontanile; con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce alla Banditella di Monte Romano.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.005.116,85 (seimilionicinquemilacentosedici e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4087.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Nello di Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Nello di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non avèr ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Nello di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 34.31.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 174. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magrini Nello di Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 861 (*N.C.*)					
Giardino	97	5(p)	—	Pascolo arb.	unica	4	32	33	324,25
Id.	97	4	—	Seminativo	3ª	2	65	60	664,00
Id.	67	14	—	Id.	3ª	8	42	50	2.106,25
Id.	67	9	—	Pascolo cesp.	2ª	0	03	30	1,48
Id.	67	8(p)	—	Seminativo	3ª	18	87	57	4.718,93
					Totali	34	31	30	7.814,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Giardino», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 67), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Giardino;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 97), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con parte del limite est e nord della particella 3 (F.97); con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Tricosto; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 67), linea che segue il tracciato di un Fosso senza nome.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.736.884,15 (duemilionisettecentotrentaseimilaottocentottanquattro e centesimi quindici) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4088.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determina-

zione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Ldito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 8à1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 236.58.92, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati sull'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 236.58.92.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 175. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manzol:ni Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11406 (*V.C.*)					
Pescayola	XXII	54	—	Seminativo	—	2	34	50	261,68
Id.	XXII	55	A	Id.	—	0	05	60	6,23
Id.	XXII	56	—	Pascolo	—	0	34	40	16,09
Piangoli	XXII	57	—	Prato commer.	—	1	18	20	468,07
Prato Lungo	XXII	58	—	Id.	—	6	37	40	2.524,10
Id.	XXII	59	—	Seminativo	—	0	45	20	50,44
Id.	XXII	60	—	Id.	—	2	64	60	295,27
Pescayola	XXII	61	1/D(p)	Id.	—	17	66	17	1.971,05
Id.	XXII	61	3(p)	Id.	—	55	95	40	6.244,45
Lattara	XXII	78	2(p)	Prato commerc.	—	2	51	40	995,54
Prato della Madonna	XXII	79	1	Id.	—	6	49	00	2.570,04
Id.	XXII	79	2	Id.	—	2	35	00	930,60
Poggio Grosso	XXII	89	1(p)	Seminativo	—	32	60	80	3.639,05
Pescayola	XXII	151	—	Id.	—	6	55	00	730,98
Ponte della Madonna	XXII	156	—	Id.	—	1	80	00	200,88
Poggio Grosso	XXII	161	(p)	Id.	—	21	95	20	2.449,84
Id.	XXII	162	—	Id.	—	24	20	00	2.700,72
Prato del Termine	XXII	117	—	Prato commer.	—	0	25	00	99,00
Poggio Grosso	XXII	89	2(p)	Seminativo	—	50	86	05	5.676,03
					Totali	236	58	92	31.830,06

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Palanzana» distinto a V. C. alla Sez. XXII, confinante:
Nord ed Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada comunale di Soriano;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 61/3 e 61/1*D* le cui parti ovest rimangono alla ditta.
Si espropria inoltre la particella 54 (Sez. XXII) situata a nord di detto accorpamento.

2° Accorpamento in località « Palanzana », distinto a V. C. alla Sez. XXII, confinante:

Nord-Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 89/1, 78/2 e nuovamente sulla 89/1 le cui parti nord ed ovest rimangono alla ditta;

Nord-Est ed *Est*: con la strada Corriera che conduce a Roma;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 89/2i 161 e nuovamente sulla 89/2 le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest della particella 89/2; con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce all'Imposta;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4089**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Merciai Luigi fu Cesare, per i tereni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto.

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Merciai Luigi fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 40.79.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 176. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1281 (*N.C.*)						
Diacci Vecchi	56	43	—	Fabbricato rur.		—	0	98	70	—
Id.	56	44	—	Vigneto	AA3	2ª	0	08	20	55,35
Id.	56	45	—	Id.	AA3	2ª	1	36	60	922,03
Id.	56	47(p)	—	Id.	AA3	2ª	0	06	50	43,87
Id.	56	52	—	Canneto	AA3	1ª	0	42	00	205,80
Id.	56	53	—	Seminativo	AA3	2ª	16	25	40	7.151,76
Id.	56	54(p)	—	Id.	AA3	2ª	21	62	10	9.513,27
					Totali		40	79	50	17.892,08

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Diacci Vecchi », distinto a N, C. al foglio 56, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Calda;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà e con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 47 e 54. le cui parti ovest e sud rimangomo alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.964.629,10 (cinquemilioninovecentosessantaquattromilaseicentoventinove e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4090.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Merciai Luigi fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Merciai Luigi fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 90.69.80, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 60.05.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati sull'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 30.64.40.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 177. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1005 (*N.C.*)					
Piano di Radicata	69	7	—	Seminativo	3ª	13	37	00	3.342,50
Id.	69	8	—	Canneto	2ª	0	24	70	83,98
Pratacci	69	9	—	Seminativo	3ª	3	16	90	792,25
Id.	69	11	—	Id.	3ª	29	34	20	7.335,50
Piano di Radicata	69	12	—	Id.	3ª	2	44	40	611,00
Id.	69	16(p)	—	Id.	4ª	11	03	60	1.876,12
Id.	69	14	—	Bosco ceduo	5ª	0	44	60	13,83
				Totali		60	05	40	14.055,18

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Piano di Radicata» distinto a N. C. al foglio 69, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte, con i fossi di Radicata e di Acquabona;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord della particella 17; con parte del limite est con il limite nord della particella 16; con il limite nord-ovest della particella 13; con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Forane

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Piano di Radicata», distinto a N. C. al foglio 69, confinante:

Nord: con il limite sud e parte di quello est della particella 13;

Est e Sud-Est: con la linea sinuosa del frazionamento operato sulla particella 16, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada vicinale delle Forane.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.945.800,00 (quattromilioninovecentoquarantacinquemilaottocento e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1005 (*N.C.*)					
Piano di Radicata	69	13	—	Bosco ceduo	3ª	3	97	30	357,57
Id.	69	16(p)	—	Seminativo	4ª	9	84	00	1.672,80
Cimicchio	69	17	—	Id.	2ª	6	66	70	2.266,78
Id.	77	1	—	Id.	3ª	2	01	80	504,50
Id.	77	3	—	Id.	3ª	2	00	40	501,00
Id.	77	2	—	Vigneto	1ª	0	48	70	438,30
Id.	77	4	—	Porzione rur. di fabb.	—	—	—	—	—
Id.	77	5	—	Fabbr. rurale	—	0	01	80	—
Radicata	77	6	—	Id.	—	0	01	00	—
Cimicchio	77	15	—	Seminativo	3ª	5	62	70	1.406,75
					Totali	30	64	40	7·147,70

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Cimicchio », confina
Nord : Con il limite sud est della particella 11 (foglio 69) ; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 12 (foglio 69) ;
Est e Sud : Con il limite di proprietà ;
Ovest : Con il limite di proprietà ; con la linea sinuosa del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 69), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con parte del limite ovest della particella suddetta ; con il limite nord della particella 14 (foglio 69) ; con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Forane.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4091.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Francesco fu Ferdinando, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Francesco fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Francesco fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 13.80.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 178. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Francesco fu Ferdinando, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79611 (*V.C.*)			
Posto di Forano	146	246(p)	—	Seminativo	101	26	2.424,08
S. Brigida	89	31	2(p)(p)	Id.	36	76	1.536,50
				Totali	138	02	3.960,58
				Pari ad Ha. 13.80.20			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Posto di Forano » e « S. Brigida », confina:

Nord: Con la linea che fraziona la particella 31/2 (mappa 146) la cui parte ad est rimane alla Ditta, con un breve tratto della strada provinciale Braccianese;

Est: Con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Cornazzano;

Sud: Con il limite di proprietà;

Ovest: Con la linea del frazionamento operato sulle particelle 246 (mappa 146) e 31/2 (mappa 89) le cui parti ad ovest sono già comprese nell'esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.648.078,60 (unmilioneseicentoquarantottomilasettantotto e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4092.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Ludovico fu Ferdinando, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Ludovico fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2493, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato

di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla detreminazione dei terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Ludovico fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 183.74.50, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 89.69.70, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territoio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 94.04.80.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 179. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Ludovico fu Ferdinando, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79613 (*V.C.*)			
S. Brigida	89	105	—	Seminativo	50	38	2.105,88
Casaccia	89	96(p)	—	Id.	12	50	299,25
S. Brigida	89	31(p)	—	Id.	877	60	21.009,75
				Totali	940	48	23.414,88

Pari ad Ha. 94.04.80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2493 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 94. 04. 80 e ad un reddito dominicale di L. 24.221,15 (ventiquattromiladuecentoventuno e cent. 15).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «S. Brigida» distinto a V. C. alla Sez. 89, confina:

Nord: Con il limite di proprietà; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 96 e 31, le cui parti rispettivamente ad est e nord, sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: Con il limite di proprietà;

Sud: Con il limite di proprietà coincidente in parte con la via per Bracciano;

Ovest: Con la linea del frazionamento operato sulla particella 31, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 67; con il limite est della particella 31 sub 1; con parte del limite est della particella 30 sub 1 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 96, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Ludovico fu Ferdinando, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79613 (V.C.)			
S. Brigida	89	31(p)	—	Seminativo	262	82	6.291,92
Casaccia	89	96(p)	—	Id.	76	91	1.841,21
S. Brigida	89	106	—	Id.	32	72	1.367,70
Id.	89	107	—	Pascolo	0	35	4,79
Id.	89	32	—	Id.	7	39	101,08
Casaccia	89	29	—	Seminativo	13	45	562,21
S. Brigida	89	30	—	Id.	274	24	6.565,30
Id.	89	30	1	Id.	59	60	2.491,28
Id.	89	31	1	Id.	18	24	762,43
Id.	89	30	2	Id.	22	32	932,97
Quartuccio	89	67	—	Id.	42	81	2.602,85
Casaccia	89	97	—	Id.	86	12	2.061,73
				Totali	896	97	25.585,47
				Pari ad Ha. 89.69.70			

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2493 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 89. 69. 70 e ad un reddito dominicale di L. 25.607,50 (venticinquemilaseicentosette e cent. 50).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «S. Brigida» distinto a V. C. alla Sez. 89, confinante:

Nord: Con il limite di proprietà;

Est: Con la linea del frazionamento operato sulla particella 96, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il «terzo residuo»; con parte del limite ovest della particella 31 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il «terzo residuo»;

Sud: Con il limite di proprietà coincidente con la via per Bracciano;

Ovest: Con il limite di proprietà coincidente con il fosso Pietroso.

2° Accorpamento in località «S. Brigida» distinto a V. C. alla Sez. 89, confinante:

Nord ed *Est*: Con il limite di proprietà;

Sud: Con la linea del frazionamento operato sulla particella 31, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il «terzo residuo»;

Sud-Ovest: Con la linea del frazionamento operato sulle particelle 31 e 96, le cui parti sud-ovest sono comprese nei terreni costituenti il «terzo residuo».

L'indennità di espropriazione è di L. 10.646.218,10 (diecimilioniseicentoquarantaseimiladuecentodiciotto e centesimi 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4093.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Ludovico fu Ferdinando, in comune di Anguillara (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Ludovico fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Anguillara (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2493, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Ludovico fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Anguillara (provincia di Roma), per una superficie di ettari 95.14.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 180. — FALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Lodovico fu Ferdinando, in comune di Anguillara (Fontana Murata) (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
					Partita catastale n. 4 (V.C.)			
Fontana Murata	146	15	-		Seminativo	119	82	2.868,51
Id.	146	16	—		Id.	483	24	11.568,76
Id.	146	16	1		Id.	177	53	4.250,07
Id.	146	17	-		Id.	3	17	132,50
Id.	146	208	—		Id.	137	58	3.293,65
Id.	146	231	—		Id.	30	13	721,32
					Totali	951	47	22.834,81

Pari ad Ha, 95.14.70

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Fontana Murata » distinto a V. C. alla mappa 146, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte, con il fosso Petroso;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada di Bracciano;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.787.426,85 (ottomilionisettecentottantasettemilaquattrocentoventisei e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4094.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 71.77.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 181. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica Anonima con sede in Milano, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1387 (*N.C.*)					
Casa Fabbri	9	8	—	Bosco ceduo	3ª	17	92	50	1.792,50
Monterotondo	15	1	—	Id.	3ª	6	95	10	695,10
Collacchia	15	42	—	Seminativo	3ª	3	30	90	893,43
Id.	15	46	—	Seminativo arb.	4ª	0	82	60	256,06
Id.	15	66	—	Seminativo	4ª	0	93	40	168,12
Id.	15	47	—	Id.	4ª	0	19	70	35,46
Casteani	8	13	—	Fabbr. rurale	—	0	25	50	—
Id.	8	14	—	Seminativo	3ª	17	98	80	4.856,76
Casa Bianca	21	1	—	Id.	2ª	0	19	50	78,00
Id.	21	6	—	Id.	2ª	8	63	10	3.452,40
Campo all'Ulivo	82	16(p)	—	Id.	3ª	10	10	00	2.727,00
Id.	82	30	—	Id.	3ª	3	71	80	1.003,86
Id.	82	31	—	Id.	3ª	0	74	80	201,96
				Totali		71	77	70	16.160,65

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località « Campo all'Olivo », confinante:

Nord-Est: Con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Quavendelle;

Est: Con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 82), la cui parte est rimane alla Ditta;

Sud-Ovest e Ovest: Con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Quavendelle;

2º Accorpamento, sito in località « Casa Bianca », confinante:

Nord: Con parte del limite sud delle particelle 18 e 19 (foglio 13);

Est: Con il limite di proprietà;

Sud: Con il limite di proprietà;

Ovest: Con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 1 (foglio 21), posta ad ovest del suddescritto accorpamento.

3º Accorpamento, sito in località « Casteani », confinante:

Nord e *Nord-Est*: Con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Pia;

Sud-Est: Con la strada vicinale della Pia;

Ovest: Con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Giuncaia.

4) Accorpamento, sito in località « Podere Fabbri », confinante:

Nord: Con il limite di proprietà;

Est e Sud-Est: Con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Tre Termini;

Sud-Ovest: Con il limite Nord-est della particella 9 (foglio 15); con il fosso dell'Acquetta; con parte del limite est e con il limite nord della particella 13 (foglio 9); con parte del limite est e con il limite nord-est della particella 12 (foglio 9), con il limite nord-est delle particelle 10, 9 e 7 (foglio 9).

Si espropriano inoltre le particelle nn. 42, 46, 47 e 66 (foglio 15), poste a sud-est del sopradescritto accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.088.314,80 (lire seimilioniottantottomilatrecentoquattordici e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4095.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano,

per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 204.60.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 182. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica Anonima con sede in Milano, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 887 (*N.C.*)					
Poderino	145	126	—	Seminativo arb.	3ª	0	55	30	176,96
Id.	145	131	—	Fabbr. rurale	—	0	11	90	—
Id.	145	132	—	Seminativo	3ª	0	20	80	45,76
Id.	145	142	—	Uliveto	3ª	1	16	80	467,20
Id.	145	143	—	Fabbr. rurale	—	0	01	80	—
Id.	145	125	—	Seminativo arb.	4ª	4	98	70	1.196,88
Id.	145	183	—	Uliveto	3ª	0	30	30	121,20
Pietraia	145	184	—	Vigneto	2ª	0	13	80	96,60
Poderino	145	181	—	Fabbr. rurale	—	0	12	40	—
Id.	145	182	—	Fabbr. rurale	—	0	05	00	—
S. Pietro	151	2	—	Seminativo	3ª	2	95	50	650,10
Id.	151	3	—	Id.	3ª	2	88	90	635,58
Id.	151	8	—	Id.	3ª	0	06	80	14,96
Id.	151	9	—	Bosco ceduo	3ª	0	92	80	83,52
Id.	151	10	—	Id.	5ª	0	97	00	30,07
Id.	151	11	—	Seminativo	3ª	0	76	40	168,08
Auscello	151	14	—	Bosco ceduo	2ª	0	25	90	31,08
Id.	151	16	—	Id.	2ª	0	97	50	117,00
Id.	151	17	—	Id.	2ª	8	08	60	970,32
Poggio Bertone	151	20	—	Id.	3ª	1	73	30	155,97
Campo alla Fame	151	34	—	Id.	3ª	4	00	00	360,00
Auscello	151	46	—	Id.	5ª	1	04	70	32,46
S. Pietro	151	1	—	Seminativo	3ª	0	02	10	4,62
Rigalloro	150	6	—	Bosco ceduo	4ª	7	61	20	570,90
Le Pianacce	150	7	—	Uliveto	5ª	0	26	60	33,25
Id.	150	8	—	Id.	2ª	0	48	70	304,37

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 887 (*N.C.*)					
Le Pianacce	150	9	—	Pascolo arb.	unica	1	03	70	77,78
Id.	150	10	—	Seminativo	4a	1	21	20	175,74
Le Tane	150	12	—	Bosco ceduo	3a	32	47	70	2.922,93
Le Pianacce	150	13	—	Seminativo	4a	14	33	90	2.079,15
Id.	150	14	—	Bosco ceduo	4a	0	18	80	14,10
Le Tane	150	15	—	Uliveto	3a	1	28	00	512,00
Id.	150	16	—	Orto irriguo	unica	0	86	00	1.548,00
Id.	150	17	—	Uliveto	2a	1	02	50	640,63
Fosso delle Tane	150	18	—	Id.	3a	2	93	50	1.174,00
S. Francesco	185	56	—	Id..	1a	3	93	40	3.737,30
Folavento	229	7	—	Seminativo	4a	4	74	50	688,03
Podere Monte	228	20	—	Id.	4a	0	97	40	141,23
Id.	228	21	—	Vigneto	2a	0	55	40	387,80
Id.	228	22	—	Uliveto	2a	0	06	70	41,87
Id.	228	25	—	Seminativo	4a	1	50	70	218,52
Id.	228	19	—	Fabbr. rurale	—	1	02	40	—
Id.	228	26	—	Uliveto	2a	0	35	40	221,25
Monte	229	2	—	Pascolo cesp.	1a	0	39	30	19,26
Id.	229	3	—	Bosco ceduo	4a	1	88	10	141,08
Campi del Monte.	229	4	—	Seminativo	4a	3	11	30	451,38
Id.	229	5	—	Id.	3a	2	31	30	508,86
Monte	230	1	—	Uliveto	2a	2	82	90	1.768,13
Id.	230	2	—	Seminativo	5a	2	28	90	183,12
Le Tane	190	1(p)	—	Bosco ceduo	3a	42	73	10	3.845,79
Id.	190	2	—	Id.	3a	4	94	60	445,14
Poggio Fame	190	3	—	Bosco alto fusto.	2a	0	67	80	54,24
Poggio Ventosa	190	4	—	Seminativo	4a	4	64	40	673,38
Panorama	192	5	—	Pascolo cesp.	2a	0	03	70	0,74
Le Casette	190	7	—	Bosco ceduo	3a	5	24	90	472,41
Id.	190	11	—	Seminativo	5a	4	59	00	367,20
Poggio della Fame	190	13	—	Bosco ceduo	3a	0	47	00	42,30
Le Casette	193	1	—	Id.	3a	0	57	60	51,84
Id.	193	2	—	Seminativo	4a	0	37	80	54,81
Id.	193	3	—	Fabbr. rurale	—	0	21	80	—
Id.	193	4	—	Seminativo	4a	2	57	30	373,09
Id.	193	5	—	Bosco ceduo	4a	0	09	50	7,13
Id.	193	6	—	Id.	4a	0	12	90	9,67
Id.	193	8	—	Pascolo arb.	unica	0	23	40	17,55
Venturuccia	193	10	—	Bosco ceduo	3a	0	13	10	11,79
Il Santo	193	11(p)	—	Id.	3a	4	65	00	418,50
Id.	193	12	—	Seminativo	4a	1	98	80	288,26
Id.	193	13	—	Pascolo arb.	unica	0	05	30	3,98
Id.	193	14	—	Bosco ceduo	4a	0	48	90	36,68
Id.	193	15	—	Fabbr. rurale	—	0	09	50	—
Id.	193	16	—	Seminativo	4a	0	13	20	19,14
Id.	193	22	—	Pascolo cesp.	2a	0	06	40	1,28
Id.	193	24	—	Bosco alto fusto.	2a	3	27	50	262,00
Id.	193	27	—	Seminativo	5a	3	85	90	308,72
Id.	193	28	—	Pascolo cesp.	2a	0	26	40	5,28
					Totali	204	60	60	31.689,96

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Rigalloro Le Tane Il Santo » confinante:

Nord: Con il limite sud della particella 61 (foglio 148); con la strada Comunale Massa Marittima Accesa;

Est: Con la strada Comunale Massa Marittima Accesa; con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 192); con il limite di proprietà;

Sud e Sud-Ovest: Con il limite nord della particella 33 (foglio 193); con parte del limite est della particella 37 (foglio 193); con il limite est delle particelle 26-21 e 58 (foglio 193); con i limiti est e nord-ovest della particella 59 (foglio 193); con il limite nord delle particelle 20 e 17 (foglio 193); con parte del limite est della particella 11 (Foglio 193); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte sud-ovest rimane alla Ditta; con parte del limite nord della particella 11 (foglio 193); con il limite di proprietà con la strada Comunale Massa Marittima Accesa; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 190), la cui parte sud rimane alla Ditta; con il limite sud-est della particella 4 (foglio 190), compresa nell'esproprio; con una seconda linea di frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 190), la cui parte sud rimane alla Ditta; con un fosso affluente del fosso di Rifoglieto e con detto fosso;

Ovest: Con il fosso di Rifoglieto; con il fosso delle Tane; con il fosso di Rigalloro; con la strada vicinale di Rigalloro e con parte del limite est della particella 62 (foglio 148).

2° Accorpamento, sito in località « S. Pietro » confinante :

Nord : Con il limite di proprietà coincidente con la strada Comunale Ferriero

Est : Con il limite di proprietà ;

Sud-Ovest ed Ovest : Con il limite nord-est della particella 37 (foglio 151) ; con il limite est della particella 19 (foglio 151) ; con il limite sud-est del est della particella 15 (foglio 151) ; con la strada vicinale della Morona ; con un fosso senza nome ; con un tratto di Canale di Bonifica ; con il limite est della particella 51 (foglio 149).

3° Accorpamento, sito in località « Il Poderino » confinante :

Nord-Ovest : con il limite di proprietà :

Est : Con il limite est delle particelle 83-126 e 132 (foglio 145), comprese nell'esproprio ;

Sud-Est : Con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Canalino .

Ovest : Con il limite di proprietà.

4° Accorpamento sito in località « Podere del Monte », confinante :

Nord e Nord-Est : Con il limite sud della particella 17 (foglio 228) ; con la strada vicinale dell'Accesa ; con il limite nord della particella 6 (foglio 229) ; con il fosso di la Bruna ;

Est e Sud-Est : Con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 230) ;

Sud : Con parte del limite nord della particella 30 (foglio 228) ; con parte del limite est della particella 18 (foglio 228) ;

Ovest : Con parte del limite est della particella 18 (foglio 228).

Si espropriano inoltre la particella 7 (foglio 229) situata ad est della strada vicinale dell'Accesa e la particella 56 (foglio 185) situata ad ovest della Strada vicinale Schiantapetto.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.576.654,35 (lire diecimilionicinquecentosettantaseimilaseicentocinquantaquattro e centesimi trentacinque) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4096**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Montieri (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 90.94.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 183. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica Anonima con sede in Milano, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1341 (*N.C.*)					
Chiusurli	64	1	—	Castagneto	3ª	1	85	20	166,68
Id.	64	2	—	Bosco ceduo	3ª	1	68	00	142,80
Id.	64	3	—	Pascolo cesp.	2ª	1	35	30	35,18
Vigna di Chiusurli	64	4	—	Seminativo arb.	3ª	0	49	50	74,25
Chiusurli	64	5	—	Bosco ceduo	3ª	0	56	00	47,60
Id.	64	6	—	Fabbr. rurale	—	0	03	40	—
Id.	64	7	—	Pascolo cesp.	3ª	0	16	20	1,78
Vigna di Chiusurli	64	8	—	Seminativo	3ª	0	54	40	68,00
Chiusurli	64	9	—	Bosco ceduo	3ª	3	38	80	287,98
Le Mandrie	64	10	—	Seminativo	3ª	0	54	90	68,63
C. Monti	64	11	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	50	5,07
Id.	64	12	—	Id.	2ª	0	21	70	5,64
Campo della Bucaccia	64	13	—	Seminativo	3ª	1	46	70	183,38
C. Monti	64	34	—	Pascolo cesp.	2ª	0	42	80	11,13
Id.	64	33	—	Bosco ceduo	3ª	1	69	70	144,24
Id.	64	35	—	Seminativo	4ª	2	10	10	147,07
Pian di Ciciano	64	36	—	Id.	3ª	1	49	50	186,88
Piagge della Fontina	64	39	—	Pascolo cespugliato	2ª	3	14	20	81,69
C. Monti	64	40	—	Seminativo	4ª	0	56	80	39,76
Id.	64	41	—	Fabbr. rurale	—	0	24	40	—
Id.	64	42	—	Fabbr. rur. (corte).	—	0	02	60	—
Id.	64	43	—	Seminativo	3ª	2	62	30	327,86
Id.	64	44	—	Id.	4ª	0	26	80	18,76
Id.	64	45	—	Id.	4ª	0	83	10	58,17
Id.	64	46	—	Vigneto	3ª	0	51	00	127,50
Id.	64	47	—	Seminativo	4ª	0	17	50	12,25
Id.	64	48	—	Vigneto	3ª	0	07	90	19,75
Id.	64	49	—	Uliveto	unica	0	54	90	192,15
Id.	64	50	—	Seminativo	4ª	2	77	50	194,25
Id.	64	55	—	Bosco ceduo	3ª	1	77	10	150,54
Id.	64	56	—	Pascolo cesp.	2ª	0	36	90	9,59
Id.	64	57	—	Id.	2ª	0	45	90	11,93
Id.	64	59	—	Bosco ceduo	3ª	3	50	60	298,01
Piagge C. Monti	64	60	—	Id.	3ª	13	09	40	1.112,99
Pian di Ciciano	64	61	—	Id.	3ª	0	06	40	5,44
Id.	64	63	—	Seminativo	2ª	4	08	60	858,06
C. Monti	64	73	—	Seminativo arb.	2ª	1	29	00	258,00
Pian di Ciciano	64	74	—	Pascolo	1ª	0	36	00	16,20
Id.	64	67	—	Seminativo	2ª	0	46	60	97,86
Id.	71	1	—	Id.	2ª	4	15	90	873,39
Id.	71	2	—	Id.	2ª	3	01	80	633,78
Id.	71	3	—	Id.	2ª	0	40	60	85,26
Mascagna	71	13	—	Bosco ceduo	2ª	12	15	80	1.458,96
Id.	71	12	—	Id.	2ª	2	92	20	350,64
Ausellone	75	2	—	Pascolo arb.	unica	0	10	00	5,50
Id.	75	3	—	Bosco ceduo	3ª	0	65	00	55,25
Id.	75	4	—	Vigneto	3ª	0	65	80	164,50
Id.	75	5	—	Seminativo	3ª	5	06	10	632,63
Auscelli	70	19	—	Id.	3ª	0	51	70	64,63
Auscellone	70	20	—	Bosco ceduo	4ª	3	37	90	219,64
Id.	70	21	—	Seminativo	3ª	1	45	50	181,88
Id.	70	22	—	Fabbr. rurale	—	0	22	40	—
Id.	70	23	—	Seminativo	3ª	0	20	00	25,00
Id.	70	24	—	Id.	3ª	0	19	50	24,38
Id.	70	25	—	Pascolo arb.	unica	0	36	70	20,18
				Totali		90	94	10	10.262,69

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Belvedere », confinante:

Nord: Con il limite di proprietà;

Est e Sud: Con la strada provinciale delle Galleraie;

Ovest e Nord-Ovest: Con il fosso di Giovan Bianco e con il limite di proprietà coincidente con la strada Comunale Montieri Boccheggiano.

2° Accorpamento, sito in località « Monti » confinante:

Nord: Con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Chiusatti;

Nord-Est: Con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Profondo;

Sud-Est: Con il limite di proprietà;

Sud-Ovest: Con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Mascagno e con il Torrente Merse; con la strada provinciale Massetana; con il fosso di Colle Paoli.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.491.558,00 (Lire tremilioniquattrocentonovantunomilacinquecentocinquantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1952, n. 4097.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 40.48.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 184. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica Anonima con sede in Milano, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 420 (*N.C.*)					
Campolungo	61	14	—	Seminativo	2ª	2	68	70	913,58
Id.	61	15	—	Vigneto	2ª	2	02	40	1.265,00
Id.	61	17	—	Seminativo	2ª	3	00	00	1.020,00
Id.	61	24	—	Fabbr. rurale	—	0	19	60	—
Id.	61	25	—	Id.	—	0	00	70	—
Id.	61	28	—	Seminativo	2ª	3	94	10	1.339,94
Id.	61	29	—	Id.	1ª	4	60	90	2.166,23
Id.	61	30	—	Id.	2ª	0	61	80	210,12
Piano di Dossa	60	4	—	Id.	3ª	19	22	00	4.805,00
Podere Bellavista	92	7	—	Id.	3ª	0	10	10	25,25
Id.	92	8	—	Fabbr. rurale	—	0	06	30	—
Id.	92	9	—	Vigneto	2ª	1	70	00	1.062,50
Id.	92	10	—	Vigneto	2ª	0	38	50	240,63
Id.	92	11	—	Seminativo	1ª	1	77	20	832,84
Id.	92	12	—	Vigneto	1ª	0	16	20	145,80
					Totali . .	40	48	50	14.026,89

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Campolungo », confinante:

Nord-Ovest: Con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Campolungo Nord;

Est: Con il limite di proprietà e con la strada statale Aurelia;

Sud: Con la strada vicinale Campolungo sud; con la parte del limite nord della particella 10 (foglio 62); con il limite nord della particella 8 (foglio 62); ancora con parte del limite nord della particella 10 (foglio 62); con il limite nord-ovest delle particelle 7 (foglio 60) e 1 (foglio 91);

Ovest: Con parte del limite est della particella 8 (foglio 60); con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Bellavista », confinante:

Nord: Con il limite sud della particella 5 (foglio 92) e con il limite sud-est della particella 6 stesso foglio;

Est: Con la strada statale Aurelia;

Sud ed Ovest: Con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.872.826,00 (Lire quattromilioniottocentosettantaduemilaottocentoventisei) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4098.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pasini Albino fu Erasmo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasini Albino fu Erasmo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasini Albino fu Erasmo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 21.01.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.01.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 185. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasini Albino fu Erasmo, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 36104 (*V.C.*)			
S. Cosimato	87	41(p)	—	Seminativo	5	59	133,88
S. Cecilia	87	55(p)	—	Id.	125	59	5.249,65
Id.	87	60(p)	—	Pascolo	16	72	228,72
Id.	87	62	—	Seminativo	3	14	131,25
Id.	87	63	—	Pascolo	6	73	92,07
Id.	87	64	—	Seminativo	6	17	257,90
Id.	87	67	—	Id.	1	98	82,76
Id.	87	65	—	Pascolo	9	75	133,39
Id.	87	61(p)	—	Prato	32	08	3.047,60
				Totali	207	75	9.357,22

Pari ad Ha. 20.77.50

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 38062 (*V.C.*)			
S. Cecilia . .	87	66(p)	—	Pascolo	2	40	32,83

Pari ad Ha. 0.24.00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «S. Cecilia», distinto a V. C. alla mappa 87, confina:

Nord: Con il limite di proprietà coincidente con il fosso di S. Maria Nuova;

Est: Con il limite ovest delle particelle 246 e 245; con parte del limite ovest della particella 243 e con il limite ovest della particella 242; con la linea del frazionamento operato sulla particella 63 la cui parte est rimane alla ditta; con parte dei limiti ovest delle particelle 66-42 e 41; con la linea del frazionamento operato sulla particella 41 la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: Con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale della Pisana;

Ovest: Con la linea del frazionamento operato sulla particella 55 la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest e nord di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 60 e 61 le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

RIEPILOGO

	Superficie Ha	Reddito dominicale L.
Partita n. 36104 (V.C.)	20.77.50	9.357,22
Partita n. 38062 (V.C.)	0.24.00	32,83
In complesso	21.01.50	9.390,05

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4099.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2322, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 93.90.12, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 93.90.12.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 186. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Perrucchetti Giovanni fu Giovanni Battista, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 652 (*N.C.*)					
Montornese	21	2	—	Bosco ceduo	5ª	2	59	20	44,06
Id.	21	21	—	Id.	4ª	3	44	10	123,88
Id.	21	22	—	Pascolo cesp.	3ª	0	20	00	1,40
Id.	21	23	—	Fabbr. rurale	—	0	03	60	—
Id.	21	24	—	Pascolo	2ª	0	33	80	9,46
Id.	21	25	—	Pascolo cesp.	3ª	0	26	10	1,83
Id.	21	26	—	Pascolo	2ª	0	45	80	12,82
Id.	21	27	—	Seminativo	5ª	0	10	60	6,36
Id.	21	28	—	Id.	5ª	1	10	70	66,42
Ie.	21	29	—	Pascolo cesp.	3ª	0	20	80	1,46
Id.	21	30	—	Bosco misto	2ª	0	17	40	4,87
Id.	21	31	—	Seminativo	5ª	0	19	30	11,58
Id.	21	32	—	Id.	4ª	0	01	90	2,66
Id.	21	33	—	Bosco ceduo	4ª	4	05	80	146,09
Id.	21	48	—	Id.	5ª	0	28	60	4,86
Podere S. Giovanni.	22	25	—	Pascolo	2ª	0	19	80	5,54
Podere La Pieve	22	30	—	Seminativo	5ª	4	01	70	241,02
Il Vallone	23	1	—	Bosco ceduo	2ª	0	05	50	4,13
Id.	23	2	—	Pascolo cesp.	3ª	0	04	70	0,33
Id.	23	3	—	Id.	3ª	0	07	20	0,50
Il Vallone	23	4	—	Bosco ceduo	2ª	0	02	70	2,03
Id.	23	6	—	Seminativo	5ª	3	81	00	228,60
Id.	23	8(p)	—	Id.	4ª	10	75	21	1.505,30
Podere La Pieve .	23	10	—	Corte unit. al n. 13	—	0	06	70	—
Id.	23	11	—	Seminativo arb.	3ª	0	95	20	352,24
Id.	23	12(p)	—	Bosco ceduo	1ª	4	12	50	412,50
Id.	23	13	—	Fabbr.rur.con la corte n. 10	—	0	10	60	—
Id.	23	15	—	Vigneto	1ª	0	82	40	618,00
Id.	23	16	—	Seminativo	3ª	0	05	80	15.08
Id.	23	17	—	Uliveto	2ª	3	58	60	1.625,28
Id.	23	18	—	Seminativo arb.	3ª	2	46	50	912,05
Id.	23	20	—	Seminativo	3ª	0	18	90	49,14
Id.	23	21	—	Id.	4ª	0	05	00	7.00
Id.	23	22	—	Bosco ceduo	5ª	1	18	30	20,11
Fonte Migliani	23	23	—	Seminativo	4ª	0	12	10	16,94
Id.	23	24	—	Uliveto	1ª	0	28	80	180.00
Podere la Pieve	23	25	—	Seminativo	3ª	0	27	20	100,64
Il Vallone	23	66	—	Seminativo	3ª	0	82	80	215,28
Fonte Migliani	23	80(p)	—	Uliveto	1ª	0	99	28	620,51
Acquabona	24	41	—	Bosco ceduo	2ª	0	13	10	9,83
Poggio alla Tavola	35	12	—	Pascolo cesp.	3ª	0	12	70	0,89
Id.	35	13	—	Seminativo	5ª	2	68	10	160,86
Aia di Grotta	35	15	—	Id.	5ª	3	74	90	224,94
Id.	35	16	—	Pascolo	1ª	0	44	90	24,70
Id.	35	17	—	Fabbr. rurale	—	0	05	60	—
Podere il Campino	35	59	—	Seminativo	4ª	0	40	80	57,12
Id.	35	60	—	Bosco ceduo	4ª	0	02	80	1,01
Podere S. Lorenzo	35	99	—	Seminativo arb.	4ª	0	25	90	62.16
Il Campino	35	100	—	Id.	4ª	2	25	00	540,00
Id.	35	101	1	Porz. rur. di fabbr.	—	—	—	—	—
Id.	35	102	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	50	0,95
Id.	35	103	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	24	90	23,66
Id.	35	104	—	Bosco ceduo	3ª	0	16	80	9,24
Id.	35	105	—	Pascolo cesp.	3ª	0	06	40	0,45
Id.	35	106	—	Bosco ceduo	5ª	0	11	70	1,99
Id.	35	106	—	Bosco ceduo	5ª	0	11	70	1,99
La Miniera	35	107	—	Pascolo cesp.	3ª	0	08	00	0,56
Id.	35	108	—	Pascolo	2ª	0	11	30	3,16
Il Campino	35	109	—	Id.	1ª	2	05	80	113,19
Id.	35	113	—	Id.	1ª	0	12	70	6,98
Serbatoio	35	115	—	Bosco alto fusto	2ª	1	05	80	100,51
Id.	35	116	—	Seminativo	4ª	1	69	30	237,02
Id.	35	118	—	Bosco ceduo.	5ª	0	03	40	0,58
Via del Mocaio	35	120	—	Seminativo	4ª	0	29	30	41,02
Aia di Gratto .	35	122	—	Pascolo cesp.	3ª	0	29	90	2,09

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 662 (*N.C.*)					
Il Campino.	35	128	—	Seminativo	5ª	1	11	00	66,60
Id.	35	129	—	Pascolo	1ª	0	94	20	51,81
Id.	35	130	—	Seminativo	5ª	1	74	40	104,64
I Castagni Pelosi	36	4	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	20	0,82
Id.	36	5	—	Seminativo	4ª	2	10	80	295,12
Poggio alla Croce	36	6	—	Id.	5ª	0	51	40	30,84
Id.	36	7	—	Pascolo cesp.	2ª	1	33	70	13,37
Aia di Gratta	36	8	—	Seminativo	5ª	2	49	60	149,76
Id.	36	20	—	Vigneto	3ª	0	09	10	38,22
Miniera	36	33	—	Seminativo	5ª	0	30	90	18,54
Id.	36	34	—	Id.	5ª	0	16	10	9,66
Id.	36	35	—	Pascolo cesp.	3ª	0	07	30	0,51
Id.	36	86	—	Pascolo	2ª	0	15	80	4,42
Id.	36	87	—	Seminativo arb.	4ª	0	36	40	87,36
Id.	36	88	—	Seminativo	4ª	0	64	20	89,88
Id.	36	89	—	Fabbr. rur.	—	0	00	79	—
Id.	36	90	—	Id.	—	0	21	10	—
Id.	36	91	—	Bosco alto fusto	3ª	0	20	50	9,84
Id.	36	92	—	Pascolo	1ª	0	49	90	27,45
Id.	36	93	—	Seminativo arb.	4ª	1	34	40	322,56
Camporciano	36	99	—	Pascolo	2ª	0	07	10	1,99
Id.	36	100	—	Bosco alto fusto	3ª	0	19	00	9,12
Id.	36	101	—	Pascolo	2ª	0	11	20	3,14
Id.	36	102	—	Vigneto	2ª	0	22	40	123,20
Id.	36	106	—	Seminativo	4ª	0	19	20	22,88
Id.	36	107	—	Id.	4ª	0	03	60	5,04
Id.	36	109	—	Id.	5ª	0	00	84	0,50
Id.	36	112	—	Id.	4ª	0	04	40	6,16
Losisoio	36	122	—	Pascolo	1ª	1	27	10	69,91
Serra al Buio.	36	134	—	Id.	2ª	0	08	20	2,30
Id.	36	135	—	Seminativo arb.	4ª	0	11	00	26,40
Id.	36	136	—	Seminativo	4ª	0	01	90	2,66
Id.	36	137	—	Fabbr. rurale	—	0	04	40	—
Id.	36	138	—	Pascolo	2ª	1	28	50	35,98
Id.	36	139	—	Seminativo	4ª	0	19	00	26,60
Id.	36	184	—	Id.	4ª	0	08	10	11,34
Id.	36	185	—	Seminativo arb.	3ª	0	12	20	45,14
Id.	36	186	—	Id.	3ª	0	74	50	275,65
Camporciano	36	98	—	Id.	4ª	2	13	00	511,20
Serra al Buio.	36	189	—	Pascolo	2ª	0	00	90	0,25
L'Appietto	24	54	—	Bosco ceduo.	3ª	0	01	50	0,83
Id.	24	55	—	Seminativo	4ª	0	34	20	47,88
Id.	24	56	—	Id.	4ª	0	02	90	4,06
Id.	24	57	—	Pascolo	1ª	0	03	70	2,03
Id.	24	58	—	Seminativo arb.	4ª	0	28	60	68,64
Id.	24	59	—	Id.	3ª	0	19	00	70,30
Id.	24	60	—	Seminativo	5ª	0	18	20	10,92
Valle Buia	24	61	—	Bosco ceduo.	3ª	2	01	80	110,99
L'Appietto	24	62	—	Corte unita al n. 74	—	0	02	50	—
Id.	24	63	—	Seminativo	4ª	0	01	30	1,82
Id.	24	64	—	Uliveto	3ª	0	54	10	200,17
Id.	24	65	—	Seminativo	5ª	0	11	70	7,02
Id.	24	66	—	Bosco ceduo.	3ª	0	51	10	28,11
Id.	24	67	—	Id.	2ª	0	18	70	14,03
Id.	24	68	—	Seminativo	5ª	1	47	70	88,62
Id.	24	69	—	Bosco ceduo.	2ª	0	07	00	5,25
Id.	24	70	—	Uliveto	3ª	1	24	30	45,99
Id.	24	71	—	Vigneto	2ª	0	13	70	75,35
Id.	24	73	—	Pascolo	2ª	0	11	20	3,14
Id.	24	74	—	Fabbr. rur. con la corte n. 62	—	0	05	80	—
					Totali	93	90	12	12.896,81

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « La Pieve », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 9 (foglio 23); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 e 12 (foglio 23), le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte dei limiti sud ed est della particella 12 (foglio 23); con la strada vicinale del Corrente e con la strada comunale di Montecatini; con la linea del frazionamento operato

sulla particella 80 (foglio 23), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Turri;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Turri.
2° Accorpamento in località « Montornese », confinante:
Nord-Est-Sud-Ovest: con il limite di proprietà.
3° Accorpamento in località « La Pieve », confinante:
Nord: con il limite sud della particella 11 (foglio 35);
Est: con parte del limite ovest della particella 78 (foglio 35); con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Miemo-Montecatini;
Ovest: con il limite di proprietà.
4° Accorpamento in località « Miniera », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con Via dell'Ago, con il botro della Macinaia e con la strada vicinale della Fonte ai Ceci;
Est: con il limite ovest della particella 9 (foglio 36);
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite nord-est della particella 11 (foglio 35).
5° Accorpamento in località « L'Appietto », confinante:
Nord: con la strada vicinale della Fonte ai Ceci; con parte del limite sud della particella 42 (foglio 24); con limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà; con il botro di Valle Buia;
Sud: con il botro di Valle Buia; con il limite di proprietà coincidente in parte con detto botro; con parte del limite nord-ovest della particella 75 (foglio 24); con i limiti est e nord della particella 72 (foglio 24); con parte del limite nord della particella 9 (foglio 36);
Ovest: con il limite di proprietà.
6° Accorpamento in località « Miniera », confinante:
Nord: con parte del limite ovest della particella 38 (foglio 36);
Est: con parte del limite ovest della particella 38 (foglio 36); con il limite di proprietà e nuovamente con parte del limite ovest di detta particella;
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.
7° Accorpamento in località « Camporciano e il Campino », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale Miemo Montecatini; con parte del limite sud della particella 38 (foglio 36) con i limiti nord-ovest e sud-est della particella 39 (foglio 36);
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale Montecatini Casaglia; con il limite nord della particella 99 (foglio 35);
Ovest: con il limite di proprietà:
Si espropriano inoltre le particelle 120 e 118 (foglio 35) situate a sud-est dell'accorpamento sopra descritto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4100**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Salvatore fu Andrea, in cocomune di Montalto di Castro (Viterbo)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Pietro Paolo fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 13 novembre 1952, n. 2617, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Pietro Paolo fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 173.49.53, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 111.92.91, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 61.56.62.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 187. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Pietro Paolo fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 354/285 (V. C.)					
Poggio del Corvo	XIV	15	1S(p)	Seminativo	—	11	11	03	4.399,67
Id.	XIV	3	1A(p	Pascolo	—	0	77	73	176,29
Id.	XIV	102	A(p)	Id.	—	1	12	81	182,75
Id.	XIV	23	A	Id.	—	0	05	60	3,60
Id.	XIV	24	A	Bosco da frutto	—	0	81	80	73,62
Id.	XIV	25	—	Pascolo	—	2	97	50	192,78
Id.	XIV	26	—	Bosco da frutto	—	1	48	00	133,20
Poggio Ficona	XIV	87	1A	Seminativo	—	14	71	30	3.336,91
Poggio del Corvo	XIV	32	A	Bosco da frutto	—	3	50	40	315,36
Poggio Ficona	XIV	87	2A	Seminativo	—	23	21	00	3.008,02
Poggio del Corvo	XIV	29	A	Pascolo	—	7	13	00	1.155,06
Vinza del Grano	XIV	88	A	Id.	—	36	15	70	5.857,42
Id.	XIV	27(p)	—	Id.	—	8	87	04	564,62
					Totali	111	92	91	19.399,30

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2617 in data 13 novembre 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 111. 92. 91 e ad un reddito dominicale di L. 26.039,22 (ventiseimilatrentanove e cent. 22).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Poggio del Cervo» distinto a V. C. alla Sez. XIV, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/1A, la cui parte nord rimane alla ditta; con il fosso del Cannettaccio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15/1S, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con il limite nord della particella 10 e parte del limite nord-ovest della particella 9/S;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il fosso del Cannettaccio e con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/1A, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

2° Accorpamento in località «Poggio del Corvo», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 102/A (Sez. XIV), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (Sez. XIV), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Montalto.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.105.829,70 (settemilionicentocinquemilaottocentoventinove e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Pietro Paolo fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 354/285 (*V. C.*)					
Poggio del Corvo	XIV	3	1A(p)	Pascolo	—	9	82	97	2.229,40
Id.	XIV	3	2S(p)	Id.	—	14	86	39	2.407,97
Id.	XIV	102	A(p)	Id.	—	8	25	59	1.337,46
La Polledrara	VIII	8	2(p)	Id.	—	14	15	10	2.292,46
Id.	VIII	9(p)	—	Bosco ceduo.	—	2	24	00	338,69
Id.	VIII	8	1(p)	Pascolo.	—	1	40	00	317,52
Poggio del Corvo	XIV	3	3S(p)	Id.	—	2	30	40	746,50
Id.	XIV	3	2SA	Id.	—	6	75	90	1.094,96
Id.	XIV	85	S	Seminativo	—	0	40	00	158,40
Id.	XIV	3	1A(p)	Pascolo	—	1	36	27	309,06
					Totali	61	56	62	11.232,42

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2617 in data 13 novembre 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 61. 56. 62 e ad un reddito dominicale di L. 13.019,60 (tredicimiladiciannove e cent. 60).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Polledrara » e « Poggio del Corvo », confinante;

Nord: con la linea del frazionamento operaio sulle particelle 8/2, 9, nuovamente sulla 8/2, 8/1 (tutte della Sezione VIII), 3/3S, 3/2SA e 3/1A (tutte della Sez. XIV), le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/1A (Sez. XIV), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso del Cannettaccio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Montalto.

2° Accorpamento in località « Poggio del Corvo », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 102/A (Sez. XIV) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/1A (Sez. XIV), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 3/1A, e 3/2SA (Sez. XIV), le cui parti ovest rimangono alla ditta; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che va a Poggio del Corno.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4101.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Salvatore fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Salvatore fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 13 novembre 1952, n. 2617, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento

di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Salvatore fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 158.08.21, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 89.55.68, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 68.52.53.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 188. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Salvatore fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 353 (*V. C.*)					
Caprareccia.	XIV	57	B(p)	Pascolo	—	35	70	99	5.785,00
Id.	XIV	58	B	Bosco da frutto	—	3	54	10	318,67
Id.	XIV	59	—	Pascolo	—	5	30	50	343,76
Id.	XIV	95	A	Id.	—	2	12	00	343,44
Id.	XIV	97	A	Id.	—	5	56	00	900,72
Pian di Carlino	XIV	54	3	Seminativo	—	3	97	30	901,08
Id.	XIV	54	1	Id.	—	4	10	50	1.625,58
Pian del Corvo	XIV	53	—	Bosco ceduo.	—	0	31	60	14,76
Pian di Carlino	XIV	54	2	Seminativo	—	1	58	70	628,45
Id.	XIV	56	2A	Id.	—	0	18	00	71,28
Id.	XIV	56	1A	Id.	—	1	42	00	562,32
Id.	XIV	56	3	Id.	—	9	04	20	3.580,63
Id.	XIV	55	A	Id.	—	0	36	00	81,65
Id.	XIV	94	A	Pascolo	—	1	28	00	82,98
Pomariceto	XIV	50	2	Seminativo	—	6	58	20	2.606,47
Pian del Corvo	XIV	48(p)	—	Pascolo	—	0	90	00	58,32
Pomariceto	XIV	50	1(p)	Seminativo	—	2	61	39	592,83
Pian di Carlino	XIV	56	4(p)	Id.	—	4	96	20	1.125,40
				Totali		89	55	68	19.623,34

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2618 in data 13 novembre 1952, della Commissione censuaria centrale ed Ha. 89. 55. 68 e ad un reddito dominicale di L. 25.466,46).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Caprareccia » e « Pian di Carlino », distinto a V. C. alla Sez. XIV, confina;

Nord e Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Fiora;

Sud-Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56/4, 50/1 e 48, le cui parti sud-est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà; con parte del limite sud-est, con il limite est e parte del limite nord della particella 93: con parte del limite est delle particelle 28 e 57/B: con la linea del frazionamento operato sulla particella 57/B la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che mette a Montalto.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.041.566,60 (settemilioniquarantunomilacinquecentosessantasei e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Salvatore fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 353 (V. C.)					
Pian del Corvo	XIV	48(p)	—	Pascolo	—	1	13	00	73,22
Pomariceto	XIV	49	—	Id.	—	4	51	00	292,25
Id.	XIV	50	I (p)	Seminativo	—	13	33	14	3.023,56
Pian di Carlino	XIV	56	4 (p)	Id.	—	0	90	00	204,12
Poggio del Corvo	XIV	52	—	Pascolo	—	7	68	50	497,99
Id.	XIV	51	—	Id.	—	9	32	00	603,94
Vinza del Grosso	XIV	28(p)	—	Bosco da frutto	—	18	20	78	1.114,32
Pomariceto	XIV	93	—	Pascolo	—	5	20	20	842,72
Caprareccia	XIV	57	B(p)	Id.	—	8	23	91	1.334,72
					Totali	68	52	53	7.986,84

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera 13 novembre 1952, n. 2618 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 68.52.53 e reddito dominicale di lire 12.733,22 (dodicimilasettecentotrentatre e cm. 22).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Poggio del Corvo » distinto alla Sez. XIV confinante

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 57/B la cui parte nord è comprera nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 54/3 con il limite ovest e parte del limite sud della particella 53.

Est con i limiti ovest delle particelle 50/2 e 48; con il limite di proprietà;

Sud. con la linea del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest. con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Montalto;

2° Accorpamento in località « Pomariceta » distinto alla Sez. XI confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 48, 50/1 e 56/4, le cui parti nord-ovest sono comprese nei terreni soggetti qad esproprio;

Est : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 50/1, 48, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4102**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe, vedova Bertolli, in comune di Sacrofano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe, vedova Bertolli, per i terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Puccinelli Ersilia vedova Bertolli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma), per la superficie di ettari 2.07.82, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.07.82.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 189. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Puccinelli Ersilia fu Giuseppe ved. Bertelli, in comune di Sacrofano (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale n. 580 *(N. C.)*					
Fontana Nova	4	32(p)(p)	—	Seminativo	3ª	0	52	88	179,81
Id.	4	32(p)(p)	—	Id.	3ª	1	54	94	526,80
				Totali		2	07	82	706,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Fontana Nova », distinto a Nuovo Catasto al foglio di mappa n. 4, confina:

Nord: con un breve tratto del fosso del Forco; con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Sacrofano-Magliano Romano;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 32 e 33, le cui parti est fanno parte dei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 33, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con parte del limite est della particella 31; con la linea del frazionamento operato sulla particella 32, la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4103.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Ferruccio di Mario, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Ferruccio di Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Ferruccio di Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 84.93.56, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di

indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 84.93.56.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 190. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Ferruccio di Mario, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

(Partita catastale n. 1558 *(N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Farnese	9	20		Bosco ceduo.	1ª	0	63	20	75,84
Pod. Farnese	9	27	—	Id.	1ª	3	06	00	367,20
S. Stefano	20	1	—	Seminativo	2ª	0	73	80	228,78
Id.	20	2	—	Bosco misto.	unica	0	52	80	58,08
Id.	20	3	—	Pascolo	1ª	0	49	60	24,80
La Fonte	20	4	—	Uliveto	3ª	4	57	90	1.831,60
Serrata.	20	5	—	Bosco ceduo.	1ª	5	32	00	638,40
Fonte	20	6	—	Pascolo cespugliato.	1ª	0	89	40	53,64
Sodello.	20	7	—	Seminativo	3ª	1	52	10	334,62
S. Stefano	20	8	—	Pascolo cesp.	1ª	0	39	00	23,40
Id.	20	9	—	Bosco misto.	unica	0	48	10	52,91
Id.	20	10	—	Fabbr. rur. con la corte n. 15	—	0	47	70	—
Id.	20	13	—	Uliveto	2ª	0	48	10	324,67
Id.	20	14	—	Pascolo cesp.	1ª	0	09	30	5,58
Id.	20	15	—	Fab. rur. con unita corte n. 10	—	0	54	90	—
Id.	20	16	—	Seminativo	3ª	0	42	00	92,40
La Fonte	20	17(p)	—	Seminativo	3ª	15	53	76	3418,27
Id.	20	18	—	Pascolo cesp.	1ª	0	98	30	58,98
Id.	20	19	—	Seminativo	3ª	9	13	10	2.008,82
Fontaccia	20	20	—	Id.	3ª	4	60	70	1.013,54
Id.	20	21	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	50	14,70
Id.	20	22	—	Bosco ceduo.	1ª	1	43	70	172,44
S. Stefano	20	24(p)	—	Id.	2ª	0	98	70	64,16
Id.	20	25(p)	—	Id.	2ª	7	00	00	455,00
Id.	20	11	—	Seminativo	3ª	0	39	10	86,02
Casalone	5	1(p)	—	Pascolo cesp.	1ª	17	40	00	1.044,00
Id.	8	1	—	Id.	1ª	5	67	40	340,44
S. Stefano	20	12	—	Pascolo	1ª	0	88	40	44,20
					Totali	84	93	56	12.832,49

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località «Fontaccia» «Terretello» ed altre, confinante:

Nord: con breve tratto del fosso della Fonte; con un brevissimo tratto della strada vicinale Leopoldina; con i limiti sud delle particelle 19 e 21 (foglio 9); con parte del limite sud della particella 22 (foglio 9); con parte del limite nord della particella 28 (foglio 9); con il limite ovest e con parte del limite sud della medesima particella; con il fosso della Fonte; con un breve tratto del limite sud della particella 29 (foglio 9);

Est: con la strada vicinale Farnese; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, con il limite nord delle particelle 28 e 27 (foglio 20); con parte del limite ovest della citata particella 27; con gran parte del limite nord della particella 26 dello stesso foglio; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 25, 17 e 24 tutte del foglio 20, le cui parti sud ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite nord della particella 23 (foglio 20) e di nuovo con la linea del frazionamento operato sulla particella 24 dello stesso foglio, la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: col limite di proprietà coincidente col fiume Ombrone e con i limiti sud-est delle particelle 48, 47, 46 45 tutte del foglio 20 erose dal fiume Ombrone.

2° Accorpamento, sito in località « Casalone », confinante :
Nord : con il limite di proprietà coincidente con i fiumi Ombrone ed Orcia ;
Est : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia ;
Sud e Sud-Est con il limite nord delle particelle 3 e 2 (foglio 5) ; con il limite ovest della stessa particella 2 (foglio 5) e con il limite ovest della particella 2 (foglio 8) ; con il limite nord della particella 19 (foglio 8) ;
Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4104**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Salviati Averardo fu Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Salviati Averardo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Salviati Averardo fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 504.01.90, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 341.77.00, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 4.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 162.24.90.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 191. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salviati Averardo fu Antonio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 15777 (V. C.)			
Quarto Acquaviva S. Nic.	128	40(p)	—	Prato	24	43	2.320,85
Id.	128	41	—	Bosco ceduo	1	93	24,93
Id.	128	42	—	Id.	3	00	38,76
Id.	128	43	—	Pascolo	5	60	76,61
Id.	128	44	—	Bosco ceduo	2	64	34,12
Id.	128	45	—	Seminativo	38	76	927,92
Id.	128	46	—	Id.	51	84	2.166,91
Id.	128	47	—	Prato	152	77	14.513,15
Id.	128	48	—	Bosco ceduo	188	02	2.429,23
Id.	128	49(p)	—	Pascolo	520	54	7.121,01
Id.	128	50	—	Prato	57	42	5.454,90
Macchia Grande	128	245	—	Id.	111	74	10.615,30
Id.	128	245	1	Id.	56	00	5.320,00
Id.	128	245	2	Id.	9	00	581,40
Monte Cerase	128	246	—	Bosco ceduo	5	00	64,60
Id.	128	247	—	Seminativo	81	00	3.385,80
Macchia Grande	128	250	—	Id.	64	16	2.681,89
Id.	128	252	—	Pascolo	45	21	618,49
Monte Ceraso	128	213	—	Id.	14	89	203,68
Ceraso	128	217		Bosco ceduo	1	46	18,85
Id.	128	236	—	Pascolo	28	00	383,04
Id.	128	238	—	Bosco ceduo	3	23	41,72
Macchia Grande	128	254	—	Seminativo	77	00	3.218,60
Id.	128	256	—	Id.	167	00	3.997,98
Id.	128	256	1	Id.	813	00	19.463,22
Quarto Acquaviva S. Nic.	128	242	—	Id.	10	93	456,87
Id.	128	244	—	Bosco ceduo	6	87	88,77
Ceraso	128	243	—	Prato	0	67	43,28
Monte del Ceraso	128	248	—	Bosco ceduo	88	18	1.139,28
Macchia Grande	128	249	—	Id.	377	19	4.873,31
Id.	128	251	—	Pascolo	5	63	76,99
Id.	128	253	—	Prato	4	28	406,60
Monte del Ceraso	128	215	—	Seminativo	28	07	1.173,33
Id.	128	216	—	Pascolo	13	21	180,73
Macchia Grande	128	257	—	Bosco ceduo	44	00	568,48
Ceraso	128	239	—	Seminativo	110	00	4.598,00
Id.	128	240	—	Bosco ceduo	44	03	568,86
Id.	128	241	—	Pascolo	161	00	2.202,48
				Totali	3.417	70	102.079,94

Pari ad Ha. 341.77.00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « La Macchia Grande » distinto a V. C. alla Sez. 128 confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 40 e 49, le cui parti nord ed est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite della particella 49; con il limite sud della particella 51; con un breve tratto del fosso dell'Acquaviva; con il fosso dell'Ospedaletto;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso della Cerqueta;

Sud; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Vitenara;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Galera. È escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto a V. C. alla Sez. 128.

L'indennità di espropriazione è di L. 39.346.007,55 (trentanovemilionitrecentoquarantaseimilasette e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salviati Averardo fu Antonio, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 241).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 15777 (*V. C.*)			
Quarto Acquaviva S. Nicola	128	81(p)	—	Seminativo	578	70	24.189,66
Id.	128	60	—	Pascolo	26	67	638,48
Id.	128	59	—	Seminativo	2	63	109,93
Id.	128	61	—	Bosco ceduo	43	62	1.127,16
Id.	128	76(p)	—	Pascolo	184	72	2.526,97
Id.	128	77(p)	—	Id.	32	49	444,46
Id.	128	78(p)	—	Seminativo	41	15	1.720,07
Id.	128	75	—	Bosco ceduo	13	24	171,08
Id.	128	74	—	Seminativo	16	49	271,28
Id.	128	72	—	Bosco ceduo	32	95	425,71
Id.	128	64	—	Id.	91	90	2.374,70
Id.	128	63	—	Seminativo	105	55	4.411,99
Id.	128	62	—	Id.	29	85	1.247,73
Id.	128	71	—	Prato	50	77	3.279,74
Id.	128	73	—	Pascolo	6	52	89,19
Id.	128	68	—	Casa rurale	0	41	—
Id.	128	70	—	Id.	0	21	—
Id.	128	69	—	Seminativo	5	10	213,18
Id.	128	67	—	Casa rurale	0	18	—
Id.	128	68	½	Pascolo	15	94	381,60
Id.	128	66	—	Id.	4	17	57,04
Id.	128	65	—	Id.	74	07	1.773,23
Id.	128	39(p)	—	Bosco ceduo	16	78	216,80
Id.	128	51(p)	—	Seminativo	21	89	915,00
Id.	128	40(p)	—	Prato	15	00	1.425,00
Id.	128	49(p)	—	Pascolo	221	49	3.029,96
				Totali	1.622	49	51.039,96

Pari ad Ha. 162.24.90

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarto Acquaviva S. Nicola » distinto a V. C alla Sez. 128, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operati sulle particelle 81, 76, 77 e 78, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est:: con il fosso dell'Ospedaletto coincidente in parte con il limite di proprietà;

Sud: con il fosso dell'Ospedaletto; con un breve tratto del fosso dell'Acquaviva; con il limite nord della particella 50; con parte del limite nord della particella 48; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 49 e 40, le cui parti ovest e sud non comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà coincidente con il fosso Galera; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 40, 39, 49 51, le cui parti nord rimangono alla ditta; con il fosso dell'Acquaviva.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4105**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Pio ed Elisa fu Bernardino, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Pio ed Elisa fu Bernardino, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Viste le delibere 27 marzo 1952, n. 2432 e n. 2430, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Pio ed Elisa fu Bernardino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 172.27.60, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 106.29.90, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 65.97.70.

Art. 4.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 192. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Pio ed Elisa fu Bernardino, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77409 (*V. C.*)			
Malborghetto	54	53(p)	—	Seminativo	15	66	654,83
Id.	54	56(p)	—	Bosco ceduo	7	00	55,86
Id.	54	231(p)	—	Pascolo	78	00	1.867,32
Id.	54	245(p)	—	Id.	52	54	1.257,80
Id.	54	244(p)	—	Seminativo	6	28	150,33
Id.	54	243(p)	—	Id.	0	84	20,10

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 77409 (*N.C.*)			
Malborghetto	54	55	—	Seminativo	46	07	1.102,91
Id.	54	57	—	Pascolo	139	30	1.905,62
Id.	54	58	—	Id.	5	40	73,87
Id.	54	224	—	Seminativo	439	96	10.532,61
Id.	54	225	—	Fabbr. rur.	1	49	—
Id.	54	229	—	Seminativo	7	88	188,63
Id.	54	227	—	Pascolo	10	82	452,28
Id.	54	65	—	Seminativo	1	78	74,40
Id.	54	65	—	Pascolo	47	72	1.142,40
Id.	54	66	—	Bosco ceduo	29	07	751,15
Id.	54	67	—	Pascolo	26	94	368,53
Id.	54	68	—	Id.	13	11	179,32
Id.	54	70	—	Seminativo	9	53	228,12
Id.	54	71	—	Pascolo	10	06	137,60
Id.	54	72	—	Id.	0	98	13,38
Id.	54	74	—	Seminativo	12	75	305,22
Id.	54	75	—	Id.	3	86	92,38
Id.	54	76	—	Id.	2	37	56,73
Id.	54	77	—	Id.	6	22	148,88
Id.	54	86	—	Id.	18	09	433,05
Id.	54	259	—	Pascolo	7	64	104,50
Id.	54	260	—	Id.	60	80	831,74
Id.	54	69	—	Seminativo	0	83	19,84
				Totali	1.062	99	23.149,40

Pari ad Ha. 106.29.90

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere nn. 2430 e 2432 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 106.29.90 e ad un reddito dominicale di L. 28.049,67 (ventottomilaquarantanove e cent. 67).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento in località «Malborghetto», distinto a V. c. alla mappa 54, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il fosso del Drago;

Sud: con la linea del frazionamenro operato sulle particelle 56, 53 e nuovamente sulla 56, le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residui;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale Flaminia e con la ferrovia Roma-Viterbo.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.462.201,50 (novemilioniquattrocentossessantaduemiladucentouno e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Pio ed Elisa fu Bernardino in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77409 (*V C.*)			
Malborghetto	54	53(p)	—	Seminativo	14	03	586,21
Id.	54	56(p)	—	Bosco ceduo	2	40	19,14
Id.	54	255(p)	—	Id.	0	53	6,85
Id.	54	88	1(p)	Pascolo	2	70	64,63
Id.	54	54(p)	—	Bosco ceduo	9	70	125,30
Id.	54	248	—	Id.	1	50	38,76
Id.	54	249	—		21	09	272,46
Id.	54	250	—	Id.	14	80	191,22
Id.	54	253	—	Pascolo	70	28	961,44
Id.	54	254	—	Id.	26	00	355,68
Id.	54	256	—	Id.	147	56	3.532,56
Id.	54	82	2	Id.	21	60	517,10
Id.	54	80	—	Bosco ceduo	55	10	1.423,78
Id.	54	87	—	Seminativo	29	20	699,05
Id.	54	251	—	Pascolo	0	40	5,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 77409 (*V.C.*)			
Malborghetto	54	252	—	Pascolo	47	15	645,01
Id.	54	257	—	Id.	2	00	27,36
Id.	54	258	—	Id.	6	00	82,08
Id.	54	79(p)(p)		Id.	187	73	4.494,22
				Totali	659	77	14.048,32

Pari ad Ha. 65.97.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopredescritti corrispondono, per effetto delle delibere nn. 2430 e 2432 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 65.97.70 e ad un reddito dominicale di L. 14.024,83 (quattordicimilaventiquattro e cent. 83).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Malborghetto » distinto a V. C. alla resione 54, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 79/*P* la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Frittura; con il limite nord della particella 82; con il limite di proprietà; con parte del limite ovest delle particelle 82 e 82/1; con i limiti ovest e sud della particella 88; con il limite sud della particella 85 con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Frassineto;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 255, 88/1 e 54 le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56, 53 e nuovamente sulla 56, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso del Drago.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4106**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, in comune di Castellazzara (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 18.00.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 193. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, in comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1578 (*N. C.*)					
Ghianda	5	46(p)	—	Seminativo	2ª	2	67	69	588,91
Id.	5	54	—	Seminativo arb.	3ª	0	24	00	36,00
Id.	5	55	—	Bosco ceduo	1ª	0	55	90	55,90
Id.	5	64	—	Seminatico	2ª	0	06	20	13,64
Id.	5	65	—	Bosco ceduo	1ª	0	26	60	26,60
Id.	5	66	—	Seminativo	2ª	0	44	00	96,80
Id.	5	68	—	Bosco ceduo	1ª	0	31	80	31,80
Casa Maggi	15	1	—	Seminativo	3ª	0	16	90	22,81
Id.	15	2	—	Id.	2ª	0	27	00	59,40
Id.	15	3	—	Fabbr. rur.	—	0	02	00	—
Id.	15	4	—	Seminativo	3ª	0	18	00	24,30
Id.	15	5	—	Fabbr. rur.	—	0	00	89	—
Id.	15	6	—	Seninativo	2ª	0	04	50	9,90
Id.	15	7	—	Id.	2ª	0	06	80	14,96
Valle Cupa	6	278	—	Fabbr. rur.	—	0	24	10	—
Casa Maggi	6	214	—	Seminativo	2ª	0	07	90	17,38
Piantoni di Guido	6	122	—	Id.	3ª	1	64	70	222,35
Id.	6	92	—	Id.	4ª	1	50	20	112,65
Id.	6	91	—	Bosco ceduo	1ª	0	33	60	33,60
Casa Maggi	6	154	—	Seminativo	2ª	0	66	90	147,18
Casa Maggi	6	155	—	Id.	3ª	1	42	60	192,51
Id.	6	156	—	Bosco ceduo	1ª	0	11	40	15,39
Valle Cupa	6	185	—	Seminativo	3ª	1	96	80	265,68
Viale Lega	6	186	—	Id.	3ª	1	70	30	229,90
Piccinello	6	187	—	Id.	3ª	2	91	20	393,12
Casa Maggi	6	212	—	Pascolo	1ª	0	09	00	2,88
					Totali	18	00	98	2.613,66

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ghiande » – « Casa Maggi » e « Valle Cupa », confina :

Nord : con parte del limite sud delle particelle 88 e 86 (foglio 6) ; con la strada comunale V. Cupa ; con il limite-est della particella 89 (foglio 6) ; con il limite sud-est della particella 89 (foglio 6) ; con il limite sud-est della particella 90 (foglio 6) ; con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con parte del limite nord della particella 10 (foglio 15) ; con il limite nord delle particelle 9 e 8 (foglio 15) ; con parte del limite nord della particella 41 (foglio 15) ; con la strada provinciale di Castellazzara ;

Ovest : con parte del limite est della particella 63 (foglio 5) ; con il limite est della particella (67 (foglio 5) ; ancora con parte del limite est della particella 63 (foglio 5) ; con il limite sud-est e nord-est della particella 52 (foglio 5) ; con la linea del frazionamnto operato sulla particella 46 (foglio 5) ; la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite est della particella 38 (foglio 5) ; con parte del limite est della particella 37 (foglio 5) ; con un breve tratto del fosso dei Palini ; con parte del limite sud della particella 86 (foglio 6)

L'indennità di espropriazione è di L. 250.880,09 (lire duecentocinquantamilaottocentottanta e cent. 9) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4107**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Agricola Grossetana, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Agricola Grossetana, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Agricola Grossetana, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 84.85.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 194. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Agricola Grossetana, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 389 (*N. C.*)					
Campo Sassa	102	11	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	30	5,70
Id.	102	12	—	Seminativo	4ª	2	46	60	382,23
Id.	102	13	—	Id.	4ª	5	86	10	908,46
Id.	102	14	—	Id.	4ª	2	58	00	399,90
Id.	102	15	—	Id.	4ª	0	36	10	55,96
Id.	102	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	72	40	25,34
Id.	102	17	—	Seminativo	4ª	1	62	10	251,26
Id.	103	17	—	Pascolo cesp.	2ª	1	59	10	55,70
Id.	103	18	—	Seminativo	4ª	6	80	90	1.055,39
Id.	103	19	—	Id.	4ª	0	64	90	100,60
Id.	103	20	—	Pascolo cesp.	1ª	0	36	10	21,66
Id.	103	21	—	Seminativo	4ª	1	10	90	171,90
Id.	103	22	—	Id.	4ª	7	39	00	1.145,44
Id.	103	23	—	Pascolo cesp.	1ª	0	39	10	23,46
Id.	103	24	—	Seminativo	4ª	2	60	00	403,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 389 (*N.C.*)					
Pampo Sasso	103	25	—	Seminativo	4ª	2	15	80	334,49
Id.	103	26	—	Id.	4ª	0	32	50	50,38
Id.	103	27	—	Fabbr. rur.	—	0	17	70	—
Id.	114	1	—	Seminativo	4ª	1	42	60	221,03
Id.	114	2	—	Id.	3ª	1	58	70	380,88
Campo Sasso	114	3	—	Fabbr. rur.	—	0	40	00	—
Id.	114	4	—	Pascolo cesp.	1ª	0	97	60	58,56
Id.	114	5	—	Seminativo	4ª	7	23	90	1.122,05
Id.	114	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	00	38	0,13
Id.	114	7	—	Pascolo cesp.	2ª	1	00	60	35,21
Id.	114	8	—	Id.	2ª	0	43	30	15,15
Id.	114	9	—	Id.	2ª	2	18	80	76,58
Id.	114	10	—	Uliveto	3ª	3	60	00	1 440,00
Id.	114	11	—	Seminativo	4ª	1	94	70	301,78
Id.	114	12	—	Pascolo cesp.	2ª	0	14	10	4,94
Id.	114	13	—	Seminativo	4ª	0	86	20	133,61
Id.	114	14	—	Pascolo cesp.	2ª	0	06	20	2,17
Id.	114	19	—	Id.	2ª	0	26	20	9,17
Id.	114	30	—	Vigneto	1ª	0	46	00	264,50
Id.	114	15	—	Seminativo	3ª	10	66	70	2.560,08
Id.	114	16	—	Id.	4ª	5	74	10	889,86
Id.	114	24	—	Pascolo cesp.	2ª	0	31	90	11,17
Id.	114	25	—	Id.	2ª	0	25	90	9,07
Id.	114	26	—	Seminativo	4ª	0	54	60	84,63
Id.	114	27	—	Id.	4ª	3	59	30	556,91
Id.	114	28	—	Id.	3ª	3	80	00	912,00
					Totali	84	85	38	14.480,35

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Baccinello » confina
Nord: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso Tafone;
Sud-Est: con il limite di proprietà; con il limite nord-ovest della particella 20 (foglio 114); con il fosso della Sassola; con il limite sud-ovest della particella 18 (foglio 114); con parte del limite ovest della particella 17 e con il limite o est della particella 22 (foglio 114); con la strada vicinale della Montagna;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.185.000,60 (cinquemilionicentoottantacinquemila e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4108.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Agricola Grossetana, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Agricola Grossetana, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Agricola Grossetana, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di etta-

ri 630.34.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 195. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Agricola Grossetana, in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2710 (*N. C.*)					
Castagnolo	3	5	—	Pascolo cesp.	1ª	1	91	40	86,13
Pianelle	3	6	—	Pascolo cesp.	1ª	0	23	80	10,71
Id.	3	9	—	Seminativo	3ª	7	25	00	978,75
Id.	3	11	—	Id.	2ª	1	18	60	260,92
Id.	3	12	—	Id.	3ª	0	83	50	112,73
Id.	3	13	—	Pascolo cesp.	1ª	3	18	50	143,33
Id.	3	14	—	Id.	1ª	0	63	60	28,62
Id.	3	15	—	Seminativo	3ª	2	15	30	290,65
Id.	3	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	49	70	11,43
Id.	3	17	—	Id.	2ª	1	07	50	24,73
Id.	3	18	—	Seminativo	3ª	4	08	10	550,94
Id.	3	19	—	Id.	2ª	1	86	50	410,30
Poggio del Tesoro	3	20	—	Id.	2ª	5	29	00	1.163,80
Pianelle	3	21	—	Pascolo cesp.	2ª	0	41	20	9,48
Id.	3	22	—	Seminativo	3ª	2	68	00	361,80
Id.	3	23	—	Id.	3ª	1	39	30	188,05
Id.	3	25	—	Id.	3ª	3	29	30	444,55
Id.	3	26	—	Pascolo cesp.	1ª	0	41	10	18,49
Tesoro	3	27	—	Id.	2ª	2	66	50	61,29
Pianelle	3	28	—	Seminativo	3ª	1	85	90	250,97
Poggio del Tesoro	3	33	—	Pascolo cesp.	2ª	0	37	20	8,56
Id.	3	36	—	Seminativo	3ª	8	24	20	1.112,67
Id.	3	37	—	Id.	3ª	0	39	30	53,05
Id.	3	38	—	Id.	3ª	2	09	10	282,29
Torrente Melacce	4	3	—	Pascolo cesp.	2ª	1	30	00	29,90
Le Volte di Sotto	4	5	—	Seminativo	1ª	8	46	70	2.455,43
Id.	4	6	—	Id.	1ª	3	11	80	904,22
Id.	4	7	—	Pascolo cesp.	1ª	7	08	80	318,96
Id.	4	8	—	Seminativo	2ª	1	28	80	283,36
Caprarecce	4	9	—	Id.	2ª	0	84	10	185,02
Castagnolo	4	10	—	Pascolo cesp.	1ª	0	15	00	6,75
Caprarecce	4	11	—	Seminativo	2ª	4	34	30	955,46
Id.	4	12	—	Pascolo cesp.	2ª	3	45	50	79,47
Id.	4	13	—	Seminativo	3ª	0	98	30	132,70
Castagnolo	4	14	—	Id.	2ª	2	26	60	498,52
Id.	4	15	—	Uliveto	2ª	4	57	90	2.976,35
Id.	4	16	—	Sominativo	2ª	2	46	10	541,42
Id.	4	17	—	Fabbr. rur.	—	0	20	90	—
Id.	4	18	—	Seminativo	1ª	0	04	60	13,34

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 2710 (*N. C.*)					
Caprarecce	4	19	—	Seminativo	2a	1	36	20	299,64
Castagnolo	4	20	—	Pascolo cesp.	1a	0	17	70	7,97
Id.	4	21	—	Seminativo	2a	0	11	10	24,42
Id.	4	22	—	Pascolo cesp.	2a	0	09	20	2,12
Id.	4	23	—	Seminativo	2a	1	70	10	374,22
Pianelle	4	24	—	Id.	3a	6	28	70	848,75
Id.	4	25	—	Pascolo cesp.	2a	2	71	10	62,35
Caprarecce	4	26	—	Id.	2a	3	17	30	72,98
Id.	4	27	—	Seminativo	3a	0	88	80	119,88
Id.	4	28	—	Bosco ceduo	2a	0	48	50	38,80
Id.	4	29	—	Pascolo cesp.	2a	0	38	80	8,92
Id.	4	30	—	Seminativo	3a	2	44	60	330,21
Id.	4	31	—	Seminativo arb.	2a	1	47	30	220,95
Castagnolo	4	32	—	Seminativo	3a	0	42	30	57,11
Id.	4	33	—	Pascolo cesp.	2a	0	33	00	7,59
Caprarecce	4	34	—	Id.	2a	1	34	00	30,82
Pianelle	4	35	—	Seminativo	3a	3	13	40	423,09
Caprarecce	4	36	—	Pascolo cesp.	2a	0	71	00	16,33
Id.	4	37	—	Seminativo	2a	1	76	10	387,42
Id.	4	38	—	Pascolo cesp.	2a	0	22	90	5,27
Caprarecce	4	39	—	Seminativo	2a	1	09	80	241,56
Id.	4	40	—	Id.	2a	1	38	90	305,58
Id.	4	41	—	Id.	2a	2	37	80	523,16
Id.	4	42	—	Bosco ceduo	3a	0	34	70	11,80
Id.	4	43	—	Seminativo	2a	2	77	10	609,62
Poggio del Tesoro	4	44	—	Id.	3a	0	71	60	96,66
Id.	4	45	—	Id.	3a	1	87	40	252,99
Id.	4	46	—	Id.	3a	8	40	30	1.134,41
Caprarecce	4	47	—	Id.	2a	8	65	80	1.904,76
Id.	4	48	—	Id.	3a	3	97	70	536,89
Id.	4	49	—	Id.	3a	0	77	70	104,89
Id.	4	50	—	Pascolo cesp.	2a	0	05	10	1,17
Le Volte	5	1	—	Id.	1a	3	52	90	158,81
Id.	5	2	—	Seminativo	1a	4	96	90	1.441,01
Id.	5	3	—	Id.	2a	11	65	50	2.564,10
Castagnolo	5	6	—	Id.	1a	0	13	60	39,44
Id.	5	8	—	Seminativo arb.	1a	1	98	60	635,52
Id.	5	9	—	Uliveto	1a	0	73	20	768,60
Id.	5	10	—	Seminativo	2a	1	10	00	242,00
Pagliarini	5	11	—	Id.	2a	5	82	00	1.280,40
Castagnolo	5	12	—	Pascolo cesp.	1a	0	30	10	13,55
Pagliarini	5	13	—	Id.	2a	1	38	10	31,76
Le Volte	5	14	—	Id.	2a	0	67	30	15,48
Poggio della Fornace	5	15	—	Id.	1a	0	75	30	33,88
Castagnolo	5	16	—	Seminativo arb.	1a	1	57	80	504,96
Id.	5	17	—	Seminativo	2a	0	30	70	67,54
Id.	5	18	—	Uliveto	2a	1	36	00	884,00
Id.	5	19	—	Seminativo	2a	3	59	10	790,02
Poggio la Fornace	5	20	—	Id.	2a	10	88	90	2.395,58
Castagnole	5	21	—	Id.	2a	5	14	70	1.132,34
Poggio della Fornace	5	22	—	Id.	2a	6	78	10	1.491,82
Id.	5	23	—	Id.	2a	1	42	40	313,28
Podere la Fornace	5	24	—	Uliveto	2a	1	42	40	925,60
Id.	5	25	—	Seminativo	2a	0	30	80	67,76
Id.	5	26	—	Fabbr. rur.	—	0	11	20	—
Poggio del Tesoro	8	26	—	Seminativo	3a	4	33	90	585,77
Id.	8	38	—	Pascolo cesp.	1a	0	13	90	6,26
Il Volpaio	9	1	—	Seminativo arb.	2a	1	41	90	212,85
Id.	9	2	—	Pascolo cesp.	2a	0	71	60	16,47
Id.	9	3	—	Seminativo	2a	7	19	50	1.582,90
Podere la Fornace	10	6	—	Id.	2a	0	16	30	35,86
Id.	10	7	—	Vigneto	2a	0	15	00	90,00
Id.	10	8	—	Seminativo	3a	0	08	50	11,48
Id.	10	9	—	Fabbr. rur.	—	0	03	70	—
Id.	10	10	—	Seminativo	2a	1	38	60	304,92
Id.	10	11	—	Seminativo arb.	2a	11	54	80	1.732,20
Id.	10	12	—	Seminativo	2a	4	16	40	916,08
					Totali	253	56	70	46.599,71

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Baccinello », confina:
Nord:: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Melacciole;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale Maremmana;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in tratti con la strada vicinale di Cinigiano e con la strada vicinale maremmana;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di P. del Tesoro.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.082.050,20 (seimilioniottantaduemilacinquanta e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Sub alterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2825 (N. C.)					
La Fontaccia	2	27	—	Seminativo	3ª	5	37	60	725,76
La Pigna	6	9	—	Pascolo cesp.	2ª	1	73	90	40,00
Id.	6	10	—	Seminativo	3ª	8	17	80	11.104,03
Id.	6	11	—	Pascolo cesp.	1ª	0	18	90	8,51
Id.	6	12	—	Seminativo	3ª	0	21	20	28,62
Id.	6	13	—	Id.	4ª	1	54	30	115,72
Id.	6	14	—	Pascolo cesp.	2ª	0	15	00	3,45
Id.	6	15	—	Id.	2ª	0	18	00	4,14
Id.	6	16	—	Id.	2ª	0	99	10	22,79
Id.	6	17	—	Idl	2ª	0	05	00	1,15
Id.	6	18	—	Seminativo	3ª	1	38	50	186,98
Id.	6	19	—	Id.	3ª	4	91	60	663,66
Id.	6	20	—	Id.	3ª	0	56	10	75,73
Id.	6	21	—	Pascolo cesp.	2ª	1	43	40	32,98
Id.	6	22	—	Seminativo	3ª	0	51	00	68,85
Id.	6	23	—	Pascolo cesp.	2ª	0	32	60	7,50
Id.	6	24	—	Id.	2ª	2	37	40	54,60
Id.	6	25	—	Seminativo	2ª	0	63	30	139,26
Id.	6	26	—	Fabbr. rur.	—	0	14	40	—
Id.	6	27	—	Seminativo	2ª	0	39	20	86,24
Id.	6	28	—	Uliveto	3ª	0	92	70	278,10
Id.	6	29	—	Seminativo	3ª	3	77	20	509,22
La Fontanaccia	6	30	—	Pascolo cesp.	2ª	3	26	80	75,16
Id.	6	31	—	Id.	2ª	0	42	10	9,68
Id.	6	32	—	Seminativo	3ª	7	33	20	989,82
Id.	6	33	—	Pascolo cesp.	2ª	1	72	80	39,74
La Pigna	6	34	—	Id.	1ª	0	31	70	14,26
Id.	6	35	—	Id.	1ª	0	22	20	9,99
Id.	6	36	—	Seminativo	4ª	0	84	40	63,30
Id.	6	37	—	Pascolo cesp.	1ª	0	04	70	2,11
Id.	6	38	—	Id.	1ª	0	93	90	42,26
Id.	6	39	—	Id.	2ª	0	33	00	7,59
Id.	6	40	—	Seminativo	3ª	2	98	50	402,98
Fosso Capannone	6	41	—	Id.	3ª	1	26	10	170,23
La Pigna	6	48	—	Id.	3ª	4	39	80	593,73
Pog. Miliotto	6	50	—	Id.	3ª	5	52	60	746,01
La Fontanaccia	6	51	—	Pascolo cesp.	2ª	3	16	00	72,68
La Pigna	6	52	—	Bosco ceduo	1ª	0	21	90	27,38
Id.	6	53	—	Pascolo cesp.	1ª	0	29	40	13,23
Id.	6	54	—	Seminativo	3ª	1	42	50	192,38
Id.	6	55	—	Pascolo cesp.	1ª	0	37	90	17,06
Fosso Capannone	6	56	—	Id.	2ª	0	54	00	12,42
Id.	6	57	—	Id.	2ª	2	15	50	49,57
Pog. Miliotto	6	63	—	Fabbr. rur.	—	0	01	50	—
Id.	6	64	—	Seminativo	3ª	0	78	00	105,30
La Pigna	6	42	—	Id.	3ª	3	08	10	415,93
Id.	6	43	—	Pascolo cesp.	2ª	0	61	70	14,19
Id.	6	44	—	Seminativo	4ª	1	27	80	95,85
Fosso Capannone	6	45	—	Id.	4ª	2	57	40	193,05
La Pigna	6	46	—	Id.	3ª	3	27	50	442,13
Id.	6	47	—	Pascolo cesp.	2ª	1	16	70	26,84
Id.	6	66	—	Seminativo	3ª	0	78	50	105,98
Fosso Capannone	6	67	—	Id.	3ª	0	66	70	90,04
Id.	6	68	—	Pascolo cesp.	2ª	2	52	30	58,03
Id.	6	69	—	Seminativo arb.	3ª	1	26	50	120,17
Id.	6	70	—	Seminativo	3ª	1	85	90	250,96
Id.	6	71	—	Pascolo cesp.	1ª	1	35	70	61,06
Pog. Miliotto	8	2	—	Seminativo	3ª	4	74	40	640,44
Id.	8	3	—	Pascolo cesp.	2ª	6	36	70	146,44
Id.	8	13	—	Id.	1ª	0	04	80	2,16
Id.	8	15	—	Seminativo arb.	2ª	4	35	10	652,65
Fondi	8	20	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	50	3,79
Id.	8	27	—	Seminativo	2ª	0	78	60	172,92
Pog. Miliotto	8	45	—	Pascolo cesp.	1ª	0	39	20	17,64
Id.	8	46	—	Seminativo	3ª	3	78	40	510,84

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 2825 (*N. C.*)					
Le Verone	8	47	—	Pascolo cesp	2ª	1	15	90	26,66
Id.	8	50	—	Seminativo arb.	2ª	0	48	40	72,60
Fondi	8	51	—	Seminativo	3ª	0	99	30	134,06
Id.	8	52	—	Id.	2ª	1	79	60	395,12
Le Verone	8	65	—	Pascolo cesp.	1ª	0	45	30	20,39
Id.	8	66	—	Seminativo	3ª	4	86	40	656,64
Torrente Trasubbie	31	1	—	Id.	3ª	0	28	70	38,74
Id.	31	2	—	Id.	2ª	0	67	60	148,72
Molinello	31	3	—	Bosco ceduo	3ª	9	28	10	315,55
Pod. Mulinello	31	4		Pascolo arb.	unica	0	90	80	63,56
Id.	31	5	—	Seminativo	3ª	0	31	40	42,39
Torrente Trasubbie	31	6	—	Id.	2ª	0	44	20	97,24
Id.	31	7	—	Pascolo cesp.	1ª	0	74	60	33,57
Id.	31	8	—	Seminativo	4ª	1	13	50	85,12
Id.	31	9	—	Id.	4ª	1	09	90	82,43
Molinello	31	10	—	Seminativo	3ª	5	10	40	689,04
Id.	31	11	—	Bosco ceduo	3ª	2	15	50	73,27
Id.	31	12	—	Id.	3ª	0	10	90	3,71
Id.	31	13	—	Seminativo	3ª	0	09	90	13,37
Id.	31	14	—	Fabbr. rur.	—	0	19	80	—
Id.	31	15	—	Seminativo	3ª	0	34	20	46,17
Id.	31	16	—	Id.	3ª	1	01	30	136,75
Id.	31	17	—	Id.	4ª	0	84	20	63,15
Id.	31	18	—	Id.	2ª	0	49	10	108,02
Id.	31	19	—	Id.	3ª	2	98	20	402,57
Fosso delle Ficaie	31	20	—	Pascolo cesp.	1ª	0	08	80	3,96
Id.	31	21	—	Bosco ceduo	3ª	5	95	20	202,37
Le Strette	31	22	—	Seminativo	3ª	4	74	80	640,98
Id.	31	23	—	Bosco ceduo	3ª	10	29	40	350,00
Molinello	31	24	—	Seminativo	3ª	6	98	20	942,57
Id.	31	25	—	Bosco ceduo	3ª	0	18	70	6,36
Id.	31	26	—	Id.	3ª	0	54	30	18,46
Villino	31	27	—	Id.	3ª	0	88	90	30,22
Id.	31	28	—	Seminativo arb.	3ª	0	64	90	61,65
Id.	31	29	—	Seminativo	4ª	0	08	40	6,30
Id.	31	30	—	Id.	3ª	2	66	90	360,32
Id.	31	31	—	Bosco ceduo	3ª	1	55	70	52,94
Id.	31	32	—	Id.	3ª	0	92	50	31,45
Id.	31	33	—	Seminativo	4ª	0	23	60	17,70
Le Strette	31	34	—	Id.	4ª	1	48	40	111,30
Id.	31	35	—	Id.	4ª	0	57	10	42,83
Id.	31	36	—	Bosco ceduo	3ª	18	68	20	635,19
Villino	31	37	—	Seminativo	4ª	0	94	90	71,18
Id.	31	38	—	Id.	3ª	2	03	30	274,46
Id.	31	39	—	Id.	2ª	0	41	20	90,64
Id.	31	40	—	Fabbr. rur.	—	0	09	20	—
Id.	31	41	—	Seminativo	3ª	4	36	20	588,87
Id.	31	42	—	Id.	2ª	0	74	90	164,78
Id.	31	43	—	Pascolo arb.	unica	0	40	90	28,63
Id.	31	44	—	Seminativo	4ª	2	24	30	168,22
Id.	31	45	—	Bosco ceduo	3ª	0	26	20	8,91
Id.	31	46	—	Id.	3ª	2	89	80	98,53
Id.	31	47	—	Pascolo arb.	unica	2	28	40	159,88
Id.	31	48	—	Seminativo	4ª	1	39	10	104,32
Id.	31	49	—	Id.	3ª	1	92	70	260,14
Id.	31	50	—	Bosco ceduo	3ª	2	95	30	100,40
Id.	31	51	—	Seminativo	4ª	1	10	30	82,73
Id.	31	52	—	Id.	4ª	0	54	70	41,02
Id.	31	53	—	Bosco ceduo	3ª	0	66	10	22,47
Alteta	32	26	—	Pascolo cesp.	2ª	0	18	80	4,32
Id.	32	27	—	Pascolo cesp.	1ª	0	83	70	37,66
Id.	32	28	—	Seminativo	3ª	0	02	90	3,92
Id.	32	29	—	Pascolo cesp.	2ª	0	02	50	0,58
Id.	32	30	—	Pascolo arb.	unica	0	05	10	3,57
Id.	32	35	—	Seminativo	3ª	1	34	00	180,90
Molinello	32	36	—	Pascolo arb.	unica	0	80	80	56,56
Id.	32	37	—	Seminativo	4ª	5	22	50	391,87
Alteta	32	40	—	Bosco ceduo	3ª	2	13	80	72,69
Id.	32	41	—	Seminativo	3ª	5	67	60	766,26
Molinello	32	42	—	Seminativo	2ª	0	13	60	29,92
Id.	32	43	—	Id.	4ª	2	23	10	167,32
Id.	32	44	—	Pascolo arb.	unica	0	25	00	17,50

Segue: *Partita catastale n.* 2825 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Molinello	32	45	—	Seminativo	4ª	0	65	70	49,28
Id.	32	46	—	Bosco ceduo	3ª	0	55	00	18,70
Alteta	32	47	—	Pascolo cesp.	1ª	0	10	20	4,59
Id.	32	48	—	Pascolo cesp.	1ª	0	65	30	29,38
Poggio del Prete	32	49	—	Seminativo arb.	3ª	2	52	30	239,68
Id.	32	50	—	Pascolo arb.	unica	4	02	10	281,47
Alteta	32	51	—	Seminativo	4ª	1	39	90	104,93
Id.	32	52	—	Bosco ceduo	3ª	0	56	70	19,28
Id.	32	53	—	Seminativo	3ª	2	24	90	303,62
Id.	32	54	—	Pascolo cesp.	2ª	0	41	90	9,64
Id.	32	55	—	Id.	2ª	0	64	70	14,88
Id.	32	56	—	Seminativo	4ª	0	21	00	15,75
Id.	32	57	—	Bosco ceduo	3ª	0	07	80	2,65
Id.	32	58	—	Seminativo	4ª	0	72	70	54,52
Poggio del Prete	32	59	—	Id.	3ª	0	85	80	115,83
Id.	32	60	—	Bosco ceduo	3ª	4	28	00	145,52
Id.	32	61	—	Id.	3ª	12	35	50	420,07
Alteta	32	62	—	Seminativo	4ª	2	45	50	184,13
Id.	32	63	—	Id.	4ª	0	45	60	34,20
Id.	32	64	—	Bosco ceduo	3ª	1	01	80	34,61
Id.	32	65	—	Id.	3ª	1	30	30	44,30
Poggio del Prete	32	66	—	Seminativo	3ª	4	66	70	630,04
Villino	32	67	—	Seminativo	3ª	1	07	80	145,53
Id.	32	68	—	Bosco ceduo	3ª	3	10	20	105,47
Id.	32	69	—	Seminativo	4ª	0	38	90	29,18
Aia Bruciata	33	19	—	Pascolo arb.	unica	0	63	00	44,10
Diacciol del lepre	33	26	—	Bosco ceduo	3ª	0	67	60	22,98
Aia Bruciata	33	27	—	Seminativo	3ª	2	99	10	403,79
Id.	33	28	—	Pascolo cesp.	1ª	0	30	30	13,64
Villino	34	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	82	10	27,92
Id.	34	2	—	Pascolo cesp.	1ª	0	14	10	6,35
Id.	34	3	—	Pascolo arb.	unica	0	17	30	12,11
Id.	34	4	—	Seminativo	2ª	0	04	50	9,90
Id.	34	5	—	Id.	3ª	4	54	20	613,17
Id.	34	6	—	Id.	3ª	1	17	30	158,35
Id.	34	7	—	Id.	2ª	0	12	30	27,06
Id.	34	8	—	Pascolo cesp.	1ª	0	21	40	9,63
Id.	34	9	—	Seminativo	3ª	0	64	70	87,34
Id.	34	10	—	Pascolo cesp.	1ª	0	92	60	41,67
Id.	34	11	—	Seminativo arb.	4ª	6	75	40	439,01
Id.	34	12	—	Bosco ceduo	3ª	0	43	60	14,82
Id.	34	13	—	Seminativo arb.	2ª	4	93	10	739,65
Id.	34	14	—	Bosco ceduo	3ª	1	52	60	51,88
Id.	34	15	—	Seminativo	3ª	2	53	80	342,63
Id.	34	16	—	Pascolo cesp.	1ª	0	62	70	28,21
Id.	34	17	—	Id.	1ª	0	12	40	5,58
Id.	34	18	—	Id.	1ª	0	46	70	21,01
Poggio Caldaie	34	21	—	Pascolo arb.	unica	4	21	30	294,91
Id.	34	22	—	Id.	unica	1	23	10	86,17
Id.	24	23	—	Bosco ceduo	3ª	2	00	30	68,10
Orto di Boccio	34	24	—	Seminativo	4ª	0	89	20	66,90
Id.	34	25	—	Id.	2ª	0	34	00	74,80
Id.	34	26	—	Pascolo cesp.	1ª	0	28	90	13,01
Poggio Caldaie	34	32	—	Seminativo	3ª	2	78	10	375,44
Id.	34	33	—	Seminativo arb.	3ª	3	18	10	302,20
S. Pellegrino	35	20	—	Id.	2ª	4	10	40	615,60
Alteta	35	23	—	Seminativo	4ª	4	72	80	354,60
Id.	35	25	—	Bosco ceduo	3ª	4	70	40	159,94
Giuncaie	35	21	—	Id.	3ª	0	67	30	22,88
Orto di Boccio	35	26	—	Pascolo arb.	unica	1	55	50	108,85
Id.	35	30	—	Bosco ceduo	3ª	0	14	00	4,76
Id.	35	43	—	Seminativo	3ª	0	76	10	102,73
Id.	35	32	—	Seminativo arb.	3ª	0	33	40	31,73
Id.	35	33	—	Bosco ceduo	3ª	0	30	20	10,27
Id.	35	34	—	Seminativo	3ª	0	64	90	87,62
Id.	35	35	—	Id.	3ª	0	89	40	120,69
Id.	35	36	—	Id.	4ª	1	68	10	126,07
Id.	35	37	—	Id.	4ª	1	45	30	108,98
Id.	35	38	—	Id.	3ª	0	48	20	65,07
S. Pellegrino	35	39	—	Bosco ceduo	3ª	0	27	20	9,25
Id.	35	41	—	Id.	3ª	0	17	70	6,02
Id.	35	42	—	Seminativo arb.	3ª	3	12	40	296,78

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 2825 (*N.C.*)					
S. Pellegrino	35	43	—	Fabbr. rur.	—	0	32	90	—
Orto di Boccio	35	44	—	Seminativo	2ª	0	66	50	146,30
Id.	35	45	—	Bosco ceduo	3ª	0	97	20	33,05
Le Verone	8	48	—	Seminativo	3ª	1	90	70	257,44
				Totali		376	78	00	33.205,18

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Baccinello», è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Maremmana;

Sud: con il limite nord-est delle particelle 67 e 64 (foglio 8), coincidente per la maggior parte con un fosso senza nome affluente del fosso delle Verone; con il fosso delle Verone; con il limite est della particella 44 (foglio 8); con la strada vicinale Pog. Miliotto; con parte del limite nord-est della particella 14 (foglio 8); con parte del limite est della particella 43 (foglio 8): con il limite nord-est delle particelle 62 e 49 (foglio 6); con il fosso del Capannone;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord e Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trasabbie; con parte del limite sud-ovest della particella 34 (foglio 32);; con il limite ovest della particella 33 (foglio 32); ancora con parte del limite sud-ovest e con il limite sud della particella 34 (foglio 32); con il limite sud, sud-est e parte del limite nord-est della particella 25 (foglio 32); con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Atleta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud e Sud-Ovest: con il limite nord-ovest della particella 31 (foglio 34); con la strada vicinale del Cotone; con il fosso dell'Atleta; con la strada vicinale Caprareccia; con un tratto del fosso della Ficaia; con il limite sud della particella 22 (foglio 35); con parte del limite est della particella 24 (foglio 35); ancora con un breve tratto del fosso della Ficaia; con il limite Nord della particella 20 (foglio 34); con il fosso della Pescina; con parte del limite nord-ovest della particella 19 (foglio 34); con la strada vicinale di Caprareccia; ancora con parte del limite nord-ovest della particella 19 (foglio 34); con la strada vicinale di Caprareccie; con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Cannucciaie;

Ovest: con il limite di proprietà cojncidente in parte con il fosso delle Cannucciaie e con il torrente Trasabbie.

L'indennità di esporpriazione è di L. 8.393.196,20 (ottomilionitrecentonovantatremilacentonovantasei e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 2710	253.56.70	46.599,71	6.082.050,20
Partita catastale n. 2825	376.78.00	33.205,18	8.393.196,20
Totali	630.34.70	79.804,89	14.475.246,40

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4109.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Agricola Grossetana, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Agricola Grossetana, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Agricola Grossetana, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 419.43.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 196. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Agricola Grossetana, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1738 (*N. C.*)					
Caprarecce	34	7 (p)	—	Bosco ceduo	4a	0	50	70	30,42
Id.	34	8 (p)	—	Seminatico	4a	2	07	45	321,55
Id.	34	9	—	Id.	4a	0	96	30	149,26
Id.	34	10	—	Pascolo cesp.	3a	0	11	50	3,22
Id.	34	11	—	Seminativo	4a	7	72	80	1.197,84
Id.	34	12	—	Pascolo cesp.	3a	0	57	50	16,10
Id.	34	13	—	Seminativo	4a	0	07	10	11,01
Id.	34	14	—	Bosco ceduo	5a	6	82	20	184,19
Id.	34	15	—	Id.	5a	1	05	10	28,38
Id.	34	16	—	Seminativo	4a	0	71	50	110,83
Id.	34	17	—	Seminativo arb.	4a	1	37	10	150,81
Id.	34	18	—	Bosco ceduo	4a	0	84	80	50,88
Id.	34	19	—	Pascolo cesp.	3a	0	97	30	27,25
Id.	34	20	—	Seminativo	4a	0	15	20	23,56
Id.	34	21	—	Seminativo arb.	3a	0	74	90	138,56
Id.	34	22	—	Fabbr. rur.	—	0	27	00	—
Id.	34	23	—	Seminativo	5a	5	47	80	465,63
Id.	34	24	—	Bosco ceduo	5a	0	91	90	24,81
Id.	34	25	—	Seminativo	4a	4	64	60	720,13
Id.	34	26	—	Id.	5a	1	51	30	128,60
Id.	34	27	—	Id.	5a	1	98	70	168,89
Id.	34	28	—	Bosco ceduo	4a	0	04	70	2,82
Id.	34	29	—	Seminativo arb.	3a	0	79	70	147,44
Id.	34	30	—	Bosco ceduo	5a	0	25	20	6,80
Id.	34	31	—	Id.	5a	0	29	00	7,83
Id.	34	32	—	Seminativo arb.	3a	1	86	10	344,29
Id.	34	33	—	Pascolo cesp.	3a	0	10	40	2,91
Id.	34	34	—	Seminativo	5a	4	68	30	398,05
Id.	34	35	—	Bosco ceduo	4a	8	29	10	497,46
Id.	34	36	—	Pascolo cesp.	3a	0	44	00	12,32
Id.	34	37	—	Bosco ceduo	4a	0	95	30	57,18
Id.	34	79	—	Seminativo	3a	0	10	00	24,00
Crepicheta	20	1	—	Pascolo cesp.	1a	0	09	40	9,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Ségue: *Partita catastale n.* 1738 (*N.C.*)					
Cerpicheta	20	2	-	Bosco ceduo	3ª	0	52	30	44,45
Id.	20	3	—	Seminativo	3ª	0	83	60	200,64
Id.	20	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	05	60	3,36
Fonte dei Caselli	20	8	—	Seminativo	2ª	1	32	00	409,20
Campino della Fontana	20	9	—	Id.	3ª	0	35	20	84,48
Cerpicheta	20	10	—	Id.	3ª	0	27	40	65,76
Id.	20	11	—	Seminativo arb.	3ª	2	53	60	469,16
Id.	20	12	—	Bosco ceduo	3ª	0	86	20	73,27
Id.	20	13	—	Pascolo cesp.	3ª	0	20	80	5,82
Campo Galardi	20	14	—	Seminativo arb.	3ª	9	49	30	1.756,20
Manzine	20	15	—	Seminativo	3ª	8	32	30	1.997,52
Cerpicheta	20	22	—	Id.	2ª	1	51	80	470,58
Id.	20	23	—	Id.	3ª	9	38	00	2.251,20
Serrata	20	26	—	Seminativo arb.	2ª	4	99	50	1.398,60
Campo Bottino	20	27	—	Id.	2ª	7	58	80	2.124,64
Id.	20	28	—	Id.	2ª	2	90	60	813,68
Id.	20	29	—	Pascolo cesp.	3ª	0	10	90	3,05
Cerpicheta	20	33	—	Seminativo	2ª	0	41	20	127,72
Id.	20	34	—	Seminativo arb.	3ª	4	80	10	888,19
Id.	20	35	—	Pascolo cesp.	3ª	0	75	40	21,11
Id.	20	36	—	Id.	3ª	0	29	00	8,12
Id.	20	37	—	Id.	3ª	0	94	50	26,46
Id.	20	38	—	Seminativo arb.	3ª	9	46	80	1.751,58
Id.	20	39	—	Id.	3ª	4	48	60	829,91
Campo Troscione	20	40	—	Id.	2ª	4	83	60	1.354,08
Id.	20	41	—	Pascolo cesp.	3ª	0	46	70	13,08
Id.	20	42	—	Id.	3ª	0	57	90	16,21
Campo Gran Grosso	20	43	—	Seminativo	3ª	2	28	20	547,68
Cerpicheta	20	48	—	Id.	3ª	1	10	30	264,72
Id.	20	49	—	Pascolo cesp.	3ª	0	67	60	18,93
Id.	20	51	—	Fabbr. rur.	—	0	09	60	—
S. Croce	22	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	83	40	70,89
Serretina	22	2	—	Seminativo arb.	2ª	6	04	10	1.691,48
S. Croce	22	3	—	Seminativo	3ª	1	24	00	297,60
Campino	22	4	—	Seminativo arb.	2ª	2	45	50	687,40
S. Croce	22	5	—	Fabbr. rur.	—	0	01	40	—
Id.	22	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	04	90	2,94
Cerpicheta	22	7	—	Seminativo arb.	1ª	1	88	50	697,45
Id.	22	8	—	Fabbr. rur.	—	0	05	80	—
Id.	22	9	—	Seminativo	3ª	3	41	00	818,40
Manzina	22	10	—	Id.	4ª	9	15	50	1.419,02
S. Croce	22	11	—	Uliveto	2ª	0	28	60	207,35
Id.	22	12	—	Fabbr. rur.	—	0	18	40	—
Id.	22	13	—	Pascolo arb.	unica	0	65	10	48,83
Campo della Carla	22	14	—	Seminativo arb.	3ª	5	27	40	975,69
S. Croce	22	15	—	Pascolo cesp.	4ª	1	17	80	15,31
Id.	22	16	—	Id.	4ª	1	32	30	17,20
Id.	22	17	—	Seminativo	3ª	1	88	20	451,68
Id.	22	18	—	Seminativo arb.	3ª	2	02	10	373,89
Id.	22	20	—	Seminativo	4ª	0	84	50	130,98
Id.	22	23	—	Id.	3ª	0	30	20	72,48
Id.	22	24	—	Pascolo cesp.	4ª	2	26	00	29,38
Id.	22	25	—	Id.	3ª	3	14	90	88,17
Id.	22	26	—	Id.	4ª	0	69	80	9,07
Id.	22	27	—	Seminativo	3ª	0	77	80	186,72
Id.	22	28	—	Semintivo arb.	3ª	2	23	00	412,55
Id.	22	29	—	Pascolo cesp.	3ª	0	41	20	11,54
Pian Calcinaio	22	31	—	Seminativo	3ª	1	57	20	377,28
Id.	22	32	—	Seminativo arb.	2ª	2	99	30	838,04
Id.	22	35	—	Seminativo	3ª	7	02	00	1.684,80
Id.	22	36	—	Pascolo cesp.	4ª	0	28	50	3,71
Id.	22	37	—	Seminativo	2ª	0	33	80	104,78
Id.	22	38	—	Pascolo cesp.	3ª	3	24	70	90,91
Id.	22	39	—	Seminativo	2ª	2	02	40	627,44
Id.	22	43	—	Pascolo cesp.	3ª	0	13	90	3,89
Id.	22	46	—	Id.	3ª	0	30	20	8,46
Santa Croce	22	47	—	Seminativo	3ª	0	19	10	45,84
Pian Calcinaio	22	48	—	Pascolo cesp.	4ª	0	13	50	1,76
S. Croce	22	49	—	Seminativo arb.	2ª	2	90	10	812,28
Pian Calcinaio	22	50	—	Pascolo cesp.	4ª	0	19	70	2,56
Id.	22	54	—	Id.	4ª	1	32	50	17,23
S. Croce	22	55	—	Seminativo arb.	2ª	2	15	90	604,52

Segue : *Partita catastale n.* 1738 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Croce	22	19	—	Pascolo cesp.	3ª	0	72	00	20,16
Id.	22	58	—	Id.	3ª	0	04	60	1,29
Id.	22	59	—	Id.	3ª	0	01	20	0,34
Id.	22	60	—	Id.	3ª	0	00	40	0,11
Id.	22	21	—	Id.	4ª	2	91	30	37,87
Id.	22	22	—	Seminativo	3ª	0	66	90	160,56
Pian del Calcinaio	22	33	—	Pascolo cesp.	2ª	0	03	10	1,86
Id.	22	61	—	Id.	2ª	0	00	20	0,12
Id.	22	34	—	Seminativo arb.	3ª	1	62	40	300,44
Id.	22	63	—	Seminativo arb.	3ª	0	01	90	3,51
Id.	22	41	—	Pascolo cesp.	3ª	0	91	80	25,70
Id.	22	66	—	Id.	3ª	0	01	40	0,39
Id.	22	42	—	Seminativo arb.	3ª	4	67	10	864,14
Id.	22	70	—	Id.	3ª	0	16	00	29,60
Id.	22	44	—	Pascolo	unica	0	15	00	5,70
Id.	22	45	—	Seminativo	3ª	5	38	40	1.292,16
Id.	22	51	—	Pascolo cesp.	3ª	0	28	00	7,84
Id.	22	53	—	Seminativo	2ª	1	03	40	320,54
Id.	23	1	—	Id.	4ª	1	41	20	218,86
Pian Calcinaio	23	2	—	Seminativo	3ª	0	59	60	143,04
Id.	23	9	—	Pascolo cesp.	4ª	18	19	90	236,58
Id.	23	10	—	Id.	3ª	0	59	80	16,74
Id.	23	12(p)	—	Seminativo	4ª	6	00	00	930,00
Id.	23	14(p)	—	Seminativo arb.	3ª	0	30	00	55,50
Id.	23	15	—	Pascolo cesp.	4ª	0	13	90	1,81
Corte dei Baelloni	23	16	—	Seminativo	3ª	0	58	60	140,64
Id.	23	17	—	Seminativo arb.	4ª	1	87	30	206,03
Id.	23	18	—	Pascolo arb.	unica	0	84	30	63,22
Corte di Pian Calcinaio	23	19	—	Seminativo	4ª	0	71	60	110,98
Id.	23	20	—	Pascolo arb.	unica	0	77	90	58,43
Id.	23	21	—	Seminativo	4ª	0	22	40	34,72
Id.	23	22	—	Pascolo arb.	unica	1	69	80	127,35
Id.	23	23	—	Seminativo arb.	3ª	2	56	20	473,97
Id.	23	24	—	Pascolo arb.	unica	0	43	20	32,40
Id.	23	25	—	Pascolo cesp.	3ª	0	10	90	3,05
Corte dei Baelloni	23	26	—	Seminativo arb.	2ª	0	23	60	66,08
Id.	23	27	—	Pascolo cesp.	4ª	0	33	00	4,29
Id.	23	30	—	Id.	2ª	0	11	30	6,78
Id.	23	31	—	Pascolo arb.	unica	0	12	80	9,60
Id.	23	32	—	Seminativo arb.	3ª	5	37	10	993,64
Id.	23	39	—	Pascolo cesp.	4ª	0	47	80	6,21
Id.	23	40	—	Seminativo	3ª	0	46	60	111,84
Id.	23	41	—	Pascolo cesp.	4ª	0	14	30	1,86
Id.	23	28	—	Seminativo arb.	4ª	8	77	80	965,58
Id.	23	43	—	Id.	4ª	0	08	00	8,80
Id.	23	44	—	Id.	4ª	0	00	90	0,99
Id.	23	29	—	Seminativo	3ª	3	21	50	771,60
Id.	23	33	—	Id.	5ª	0	32	10	27,29
Id.	23	34	—	Pascolo cesp.	4ª	0	48	20	6,27
Id.	23	35	—	Id.	4ª	0	14	20	1,85
Id.	23	36	—	Id.	2ª	0	05	00	3,00
Id.	23	45	—	Id.	2ª	0	02	40	1,44
Id.	23	46	—	Id.	2ª	0	01	40	0,84
Id.	23	38	—	Seminativo	2ª	1	26	10	390,91
Id.	23	42	—	Pascolo cesp.	2ª	0	44	40	26,64
Id.	23	48	—	Id.	2ª	0	03	20	1,92
Sorbello	24	31	—	Seminativo	3ª	1	41	10	338,64
Id.	24	32	—	Pascolo arb.	unica	0	24	40	18,30
Id.	24	33	—	Seminativo arb.	3ª	3	81	00	704,85
Id.	24	34	—	Fabbr. rur.	—	0	35	30	—
Id.	24	35	—	Seminativo	3ª	0	34	90	83,76
Id.	24	50	—	Pascolo arb.	unica	0	96	40	72,30
Id.	24	52	—	Seminativo arb.	3ª	2	41	70	447,14
Trasubbino	24	62	—	Pascolo cesp.	4ª	1	60	10	20,81
Id.	24	66	—	Id.	4ª	0	37	60	10,53
Id.	24	67	—	Id.	4ª	1	67	90	21,82
Cerpicheta	20	4	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	10	4,34
Id.	20	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	06	80	4,08
Id.	20	7	—	Seminativo arb.	2ª	1	89	60	530,88
Trasubbino	35	1	—	Pascolo cesp.	4ª	0	15	40	2,00
Id.	35	2	—	Id.	3ª	1	37	40	38,47
Id.	35	3	—	Seminativo	3ª	0	57	90	138,96
Id.	35	4	—	Id.	3ª	0	16	80	40,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1738 (*N. C.*)					
Tresubbino	35	5	—	Pascolo cesp.	3ª	0	32	20	9,01
Id.	35	7	—	Id.	3ª	0	14	30	1,86
Id.	35	8	—	Id.	4ª	0	22	20	2,89
Id.	35	9	—	Id.	4ª	0	17	60	2,29
Id.	35	10	—	Id.	4ª	0	11	70	1,52
Deposito Dinamite	35	13(p)	—	Seminativo	5ª	3	27	40	278,29
Porcareccine	35	18	—	Id.	4ª	4	13	50	640,92
Id.	35	19	—	Bosco ceduo	4ª	0	06	50	3,90
Id.	35	20	—	Pascolo cesp.	3ª	0	74	20	20,78
Id.	35	21	—	Seminativo	5ª	0	99	20	84,32
Id.	35	23	—	Id.	4ª	1	26	70	196,38
Porcareccine	35	24	—	Pascolo cesp.	3ª	0	54	50	15,26
Caprareccie	35	25	—	Seminativo	5ª	0	53	50	45,48
Id.	35	26	—	Bosco ceduo	4ª	3	98	90	239,34
Porcareccine	35	27	—	Bosco ceduo	4ª	15	75	40	945,24
La Puzzola	35	28	—	Id.	4ª	0	15	00	9,00
Id.	35	29	—	Seminativo	4ª	4	05	80	628,99
Id.	35	30	—	Seminativo arb.	3ª	0	81	40	150,59
Id.	35	31	—	Seminativo	4ª	3	73	60	579,08
Id.	35	32	—	Pascolo arb.	unica	0	04	90	3,68
Id.	35	33	—	Seminativo	4ª	1	83	50	284,43
Id.	35	34	—	Pascolo cesp.	3ª	0	26	10	7,31
Id.	35	35	—	Seminativo	4ª	0	59	40	92,07
Id.	35	36	—	Bosco ceduo	3ª	0	14	40	12,24
Belvedere	37	1	—	Seminativo	4ª	2	03	00	314,65
Id.	37	2	—	Bosco ceduo	4ª	2	75	30	165,18
Id.	37	3	—	Id.	4ª	5	34	40	320,64
Id.	37	4	—	Seminativo	4ª	0	21	20	32,86
Id.	37	5	—	Id.	4ª	6	37	60	988,28
Id.	37	6	—	Bosco ceduo	5ª	2	17	40	58,70
Id.	37	7	—	Seminativo	4ª	0	20	70	32,09
Id.	37	8	—	Pascolo cesp.	3ª	0	14	10	3,95
Id.	37	9	—	Seminativo	4ª	0	37	70	58,43
Id.	37	10	—	Seminativo arb.	4ª	0	83	60	91,96
Id.	37	11	—	Pascolo arb.	unica	0	09	20	6,90
Id.	37	12	—	Seminativo	4ª	0	67	30	104,31
Id.	37	13	—	Seminativo	4ª	0	22	70	35,18
Id.	37	14	—	Id.	3ª	0	11	20	26,88
Id.	37	15	—	Fabbr. rur.	—	0	17	40	—
Id.	37	16	—	Id.	—	0	19	00	—
Id.	37	17	—	Seminativo	5ª	2	74	90	233,67
Id.	37	18	—	Seminativo arb.	4ª	2	57	20	282,92
Id.	37	19	—	Bosco ceduo	5ª	11	74	70	317,17
Id.	37	20	—	Seminativo	4ª	0	17	20	26,66
Id.	37	21	—	Pascolo arb.	unica	0	78	00	58,49
Pian di fornelli	37	22	—	Seminativo arb.	3ª	1	02	10	188,89
Belvedere	37	23	—	Bosco ceduo	3ª	0	53	40	45,39
Id.	37	24	—	Seminativo	3ª	1	44	30	346,32
Id.	37	25	—	Seminativo arb.	4ª	0	26	40	29,04
Id.	37	26	—	Id.	4ª	1	08	30	119,13
Id.	37	27	—	Pascolo cesp.	3ª	0	25	60	7,17
Id.	37	28	—	Seminativo arb.	3ª	0	30	80	56,98
Id.	37	29	—	Id.	4ª	0	55	90	61,49
Id.	37	30	—	Bosco ceduo	5ª	0	58	90	15,90
Id.	37	31	—	Id.	5ª	0	21	30	5,75
Id.	37	32	—	Seminativo arb.	3ª	0	25	20	46,62
Id.	37	33	—	Bosco ceduo	5ª	0	24	30	6,56
Id.	37	34	—	Seminativo	5ª	0	14	60	12,41
Porcareccine	35	48	—	Bosco ceduo	5ª	1	45	80	39,37
Id.	35	47	—	Id.	5ª	5	68	00	153,36
Id.	35	14(p)	b-c	Id.	5ª	1	86	40	50,33
Id.	35	41	—	Id.	5ª	0	17	40	4,70
Id.	35	44	—	Id.	5ª	0	26	40	7,13
Id.	35	6	—	Seminativo arb.	3ª	0	37	20	68,82
Id.	35	37	—	Id.	3ª	1	24	00	229,40
Baccinelle	24	51(p)	—	Uliveto	3ª	8	15	30	3.424.26
Id.	24	53	—	Pascolo cesp.	3ª	0	59	30	16,60
Id.	24	57	—	Id.	2ª	0	19	00	11,40
					Totali . .	419	43	95	61.612,44

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Baccinello », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fronsina;

Est e Nord-Est: con il fosso di Monte Quaranta; con il limite est delle particella 7, 15, 43, e 49 (tutte del foglio 20) comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite ovest della particelle 3 (foglio 23); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 14 (foglio 23), le cui parti nord-est rimangono alla ditta; con il limite sud e parte del limite est della particella 29 (foglio 24); con il limite meridionale delle particella 30 e 36 (foglio 24); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 51 (foglio 24), la cui parte nord-est rimane alla ditta; con il limite nord-est della particella 53 (foglio 24), compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con la strda provinciale di Seria n. 273 bis; con parte del limite sud della particella 51 e con parte del limite nord-est della particella 62 (del foglio 24), comprese nei terreni soggetti ad espoprio; con il limite sud-ovest della particella 64 (foglio 24);

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il Torrente Trasubbino;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il Torrente Trasubbino.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest: con il Torrente Trasubbino; con parte del limite sud-est della particella 6 (foglio 34); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 7 e 8 (foglio 34), le cui parti nord-est rimangono alla ditta; con il fosso del Becco; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 14 e13 (foglio 35), le cui parti ovest rimangono alla ditta; con il limite sud ed est della particella 51 (foglio 35); con il limite est e parte del limite nord della particella 40 (foglio 35); con il Torrente Trasubbino;

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Cappucciaia;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con un fosso affluente del Torrente Trasubbino.

Dal sopradescritto 2° Accorpamento, si esclude un appezzamento interno, che rimane alla ditta, confinante:

Nord: con la strada provinciale Serie n. 273 bis;

Est: con il limite ovest delle particelle 6-18 e 20 (foglio 35); con parte del limite nord-ovest ed il limite ovest della particella 21 (foglio 35) e quindi con parte del limite ovest del foglio di mappa n. 37;

Sud: con parte del limite nord della particella 27 (foglio 35); con il limite est e nord della particella 23 (foglio 35); ancora con parte del limite nord della particella 27 (foglio 35);

Ovest: con un tratto del fosso del Becco; con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 35), la cui parte nord-ovest fa parte del presente accorpamento; con il limite est delle particella 13 e 51 (foglio 35).

L'indennità di espropriazione è di L. 23.564.105,92 (ventitremilionicinquecentosessantaquattromilacentocinque e cent. 92) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4110.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata del Vivo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 30.82.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 197. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 906 (*N. C.*)						
Casaccia	3	19(p)	—	Seminativo	AA1 A3	III	30	82	10	7.088,83

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento. sito in località « Casaccia », confina:
Nord:: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 3), la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;
Est: con il limite di proprietà:
Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Poggio all'Agnello III;
Nord-Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.481.090,50 (duemilioniquattrocentoottantunomilanovanta e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.